

## 1.5. RISCHI OPERATIVI

### INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

#### A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni<sup>78</sup>.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta una strategia di assunzione e gestione dei rischi operativi orientata a criteri di prudente gestione e finalizzata a garantire solidità e continuità aziendale nel lungo periodo. Inoltre, il Gruppo pone particolare attenzione al conseguimento di un equilibrio ottimale tra obiettivi di crescita e di redditività e rischi conseguenti.

In coerenza con tali finalità, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito un framework per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.


Ai fini di Vigilanza, il Gruppo adotta, per la determinazione del requisito patrimoniale, il Metodo Avanzato (AMA) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Si evidenzia che, a far data dal 30 giugno 2021, il Gruppo è stato autorizzato ad estendere il proprio modello avanzato ad alcuni perimetri appartenenti all'ex Gruppo UBI ed in particolare a: ex UBI Banca (fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 12 aprile 2021), inclusi i perimetri rivenienti da ex Banca Marche, ex Banca Etruria ed ex CariChieti, UBI Sistemi e Servizi (fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 12 luglio 2021) e IWB Bank Private Investments. Inoltre, a far data dal 31 dicembre 2021 è stata autorizzata l'estensione del modello avanzato a UBI Factor (fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 25 ottobre 2021), a Pramerica SGR e a Pramerica Management Company (incorporate rispettivamente in Eurizon Capital SGR S.p.A. e in Eurizon Capital S.A. dal 1° luglio 2021). Il perimetro attuale relativo al Metodo Avanzato è pertanto costituito da Intesa Sanpaolo e dalle principali banche e società delle Divisioni Private Banking e Asset Management, da VUB Bank e PBZ Banka.

#### Modello di Governo

Un framework di gestione dei rischi operativi efficace ed efficiente presuppone che lo stesso sia strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale. Per tale ragione, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha scelto di coinvolgere con responsabilità diretta nel processo di gestione dei rischi operativi (c.d. Operational Risk Management) le Unità Organizzative (business unit, strutture centrali/di supporto) della Capogruppo, delle Banche e delle Società del Gruppo.

Il modello di governo del rischio operativo è sviluppato in ottica di:

- ottimizzazione e valorizzazione dei presidi organizzativi, delle interrelazioni e dei flussi informativi intercorrenti fra le Unità Organizzative esistenti e integrazione dell'approccio di gestione del rischio operativo con gli altri modelli aziendali sviluppati a fronte di specifici rischi (es. Continuità Operativa, Sicurezza Informatica, ecc.);
- trasparenza e diffusione dei modelli, delle metodologie e dei criteri di analisi, valutazione e misurazione utilizzati, al fine di facilitare il processo di diffusione culturale e la comprensione delle logiche sottostanti le scelte adottate.



<sup>78</sup> Per la componente di perdite economiche, nel rischio operativo sono compresi anche i rischi: legale, di condotta, di non conformità, di financial crime, IT e cyber, di sicurezza fisica, di continuità operativa, di informativa finanziaria, terze parti e di modello. Sono esclusi rischi strategici e di reputazione.

## Rischio ICT

Il Gruppo Intesa Sanpaolo considera il sistema informativo uno strumento di primaria importanza per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, di business e di responsabilità sociale, anche in considerazione della criticità dei processi aziendali che da esso dipendono. Conseguentemente si impegna a creare un ambiente resiliente e ad investire in attività e infrastrutture volte a minimizzare l'impatto potenziale di eventi ICT e a proteggere il proprio business, la propria immagine, i propri clienti e i propri dipendenti.

Il Gruppo si è dotato, quindi, di un sistema di principi e regole finalizzati a identificare e misurare il rischio ICT a cui sono esposti gli asset aziendali, valutare i presidi esistenti e individuare le adeguate modalità di trattamento di tali rischi, coerente con il processo di gestione dei rischi operativi.

In linea con il quadro metodologico definito per il governo dei rischi operativi, il modello di governo del rischio ICT è sviluppato in ottica di integrazione e coordinamento delle competenze specifiche delle strutture coinvolte.


Per Rischio ICT (Information and Communication Technology) si intende il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato, in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici.

Il rischio ICT comprende:

- il rischio cyber (ivi compreso il rischio di sicurezza informatica): il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato dovuto a:
  - qualunque accesso o tentativo di accesso non autorizzato al sistema informativo del Gruppo o ai dati e alle informazioni digitali ivi contenuti;
  - qualunque evento (doloso o involontario) favorito o causato dall'uso della tecnologia o ad essa connesso che ha o potrebbe avere un impatto negativo sull'integrità, la disponibilità, la riservatezza e/o l'autenticità dei dati e delle informazioni aziendali, ovvero sulla continuità dei processi aziendali;
  - uso e/o diffusione impropri di dati e informazioni digitali, anche non direttamente prodotti e gestiti dal Gruppo ISP;
- il rischio IT o tecnologico: il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo del sistema informativo aziendale e connesso a malfunzionamento di hardware, software e reti.

## Processo di Gestione dei Rischi Operativi di Gruppo

Il processo di gestione dei rischi operativi del Gruppo Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti fasi:



### Identificazione

La fase di identificazione comprende le attività di raccolta e classificazione delle informazioni quali-quantitative che consentono di individuare e descrivere le potenziali aree di rischio operativo del Gruppo. In particolare, prevede:

- la raccolta e l'aggiornamento dei dati sugli eventi operativi (Loss Data Collection), decentrata sulle Unità Organizzative;
- l'individuazione dei processi aziendali e delle componenti del sistema informativo a maggior rischio potenziale;
- la determinazione della applicabilità e della rilevanza dei fattori di rischio operativo definiti;
- l'identificazione dei progetti che implicheranno modifiche rilevanti al sistema informativo o modifiche a componenti rilevanti del sistema informativo;
- l'individuazione degli scenari di rischio rilevanti, anche in funzione del contesto esterno (es. dati esterni di perdita, evoluzione regolamentare, trend emergenti, strategic e threat intelligence);
- l'individuazione e l'analisi di criticità che interessano le aree di operatività del Gruppo.

### Misurazione e valutazione

La fase di misurazione e valutazione comprende le attività di determinazione quali-quantitativa dell'esposizione ai rischi operativi del Gruppo.

Essa prevede:

- lo svolgimento almeno annuale del processo di auto-valutazione dell'esposizione al rischio operativo e ICT (Autodiagnosi);
- l'esecuzione di analisi preventive dei rischi operativi e ICT derivanti da accordi con terze parti (es. esternalizzazione di attività), operazioni di business o iniziative progettuali, introduzione o revisione di nuovi prodotti e servizi, avvio di nuove attività e ingresso in nuovi mercati;
- la definizione della rilevanza delle criticità individuate;
- la trasformazione delle valutazioni raccolte (es. dati interni ed esterni di perdita operativa, livelli di presidio dei fattori di rischio, probabilità e impatto in caso di realizzazione degli scenari di rischio) in misure sintetiche di rischio;
- la determinazione del capitale economico e regolamentare mediante il modello interno e i metodi semplificati definiti dalla normativa vigente.

### Monitoraggio e controllo

La fase di monitoraggio ha l'obiettivo di analizzare e controllare nel continuo l'evoluzione dell'esposizione ai rischi operativi, basandosi sull'organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dalle attività di identificazione e di valutazione e misurazione e sull'osservazione di indicatori che rappresentino una buona proxy dell'esposizione ai rischi operativi (es. limiti, early warning e indicatori definiti in ambito RAF).

### Mitigazione

La fase di mitigazione comprende le attività finalizzate al contenimento dell'esposizione ai rischi operativi, definite sulla base di quanto emerso in sede di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio. Essa prevede:

- l'individuazione, definizione e attuazione delle azioni correttive (c.d. azioni di mitigazione) necessarie a colmare le carenze di presidio rilevate o a ricondurre la rilevanza delle criticità individuate entro la tolleranza definita;
- la promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del rischio operativo all'interno del Gruppo;
- la definizione delle strategie di trasferimento dei rischi operativi, in termini di ottimizzazione delle coperture assicurative e delle altre eventuali forme di trasferimento del rischio tempo per tempo adottate dal Gruppo.

A tale riguardo, oltre ad usufruire di un programma assicurativo tradizionale (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi), il Gruppo ha stipulato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e per fruire dei benefici patrimoniali dalla stessa previsti, una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura ad hoc, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

### Comunicazione

La fase di comunicazione comprende la predisposizione di idonei flussi informativi connessi alla gestione dei rischi operativi, volti a fornire informazioni utili, ad esempio, per:

- l'analisi e la comprensione delle eventuali dinamiche sottostanti l'evoluzione del livello di esposizione ai rischi operativi;
- l'analisi e la comprensione delle principali criticità rilevate;
- la definizione delle azioni di mitigazione e delle priorità di intervento.

### Autodiagnosi

L'autodiagnosi è il processo annuale attraverso il quale le Unità Organizzative identificano il proprio livello di esposizione al rischio operativo e ICT. Essa comprende l'Operational Risk Assessment e l'ICT Risk Assessment, a loro volta costituiti da:

- Valutazione del Contesto Operativo (VCO): attività tramite la quale vengono identificati i Fattori di Rischio rilevanti e viene valutato il relativo livello di presidio<sup>79</sup>.
- Analisi di Scenario (AS): metodologia di analisi prospettica che trova declinazione in un processo sistematico, tipicamente ripetuto a cadenza predefinita ma che può essere condotto anche ad hoc, e che consiste nell'ipotizzare il verificarsi di situazioni particolari (o scenari) e nel prevederne le conseguenze. Una volta identificati e opportunamente caratterizzati, gli scenari debbono essere valutati: bisogna cioè determinare probabilità di accadimento (frequenza) e impatto potenziale (impatto medio e caso peggiore), in caso di accadimento, della situazione descritta dallo scenario medesimo.

### Modello interno per la misurazione del rischio operativo

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative: eventi interni ed esterni, stime derivanti dall'Analisi di Scenario) che qualitativo (Valutazione del Contesto Operativo).

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale

<sup>79</sup> La valutazione di applicabilità e rilevanza dei Fattori di Rischio viene effettuata, per quanto concerne il rischio ICT da parte delle funzioni tecniche, delle funzioni di cybersecurity e delle funzioni di continuità operativa, per quanto concerne il rischio operativo dalle funzioni di Operational Risk Management Decentrato.

per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati storici sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%. La metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo (VCO), per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie Unità Organizzative.

La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicitato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.

#### **Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19**

Nel corso del 2021, come dettagliato nello specifico paragrafo “Gli impatti della pandemia sull'operatività, sulle attività di business e sul profilo di rischio” della Relazione sull'andamento della gestione, sono state portate avanti tutte le iniziative adottate sin dall'inizio dell'emergenza, volte a garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia della salute di clienti, dipendenti e fornitori. Le misure e le regole aziendali sono state costantemente rivalutate e aggiornate in base all'evoluzione della situazione sanitaria e alle prescrizioni normative; in tale contesto il modello di prevenzione del rischio di contagio adottato da Intesa Sanpaolo è stato recentemente valutato da una agenzia indipendente (DNV-GL) che ha certificato la piena maturità del modello.

Dal punto di vista dei rischi operativi, l'accelerazione del processo di digital transformation, l'arricchimento dei servizi offerti tramite Internet e Mobile Banking, l'incremento delle soluzioni di remote banking attivate e il maggior ricorso allo smart working hanno comportato una maggiore complessità dei presidi di sicurezza (es. potenziamento delle infrastrutture di sicurezza per l'accesso alla rete aziendale, sistemi di monitoraggio delle transazioni, misure di protezione dei dati) e di conseguenza un maggior ricorso a partnership e/o accordi di outsourcing con terze parti.

Tale trasformazione ha di fatto modificato la morfologia di alcuni dei rischi tradizionali, in particolare i rischi operativi (ivi inclusi il rischio IT, cyber e terze parti), è stato pertanto necessario adeguare gli attuali framework di gestione dei rischi all'evoluzione del contesto operativo in modo da ottimizzare il profilo di Digital Operational Resilience del Gruppo.


### INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi (AMA, TSA e BIA) previsti dalla normativa.

L'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 2.024 milioni al 31 dicembre 2021, in diminuzione rispetto ai 2.205 milioni del 31 dicembre 2020. La riduzione del requisito è principalmente dovuta all'estensione della metodologia avanzata AMA ad alcuni perimetri appartenenti all'ex Gruppo UBI e alla flessione nelle stime derivanti dall'Analisi di Scenario soprattutto per ciò che concerne le frodi interne ed esterne.

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato ripartito per tipologia di evento operativo.


#### Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



Con riferimento alle fonti di manifestazione del rischio operativo, viene di seguito fornita una rappresentazione grafica relativa all'impatto delle perdite contabilizzate nel corso dell'esercizio in base alla tipologia di evento.

Nel corso del 2021 la tipologia di evento più significativa è stata *Clients, Prodotti e Prassi Operative* che include le perdite connesse a inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti, fornitori o outsourcer e a prestazioni di servizi e fornitura di prodotti alla clientela eseguite in modo improprio o negligente.

#### Ripartizione delle perdite operative contabilizzate nel 2021, suddivise per tipologia di evento



## RISCHI LEGALI

Al 31 dicembre 2021 risultavano pendenti a livello di Gruppo – con esclusione di Risanamento S.p.A. non soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo – circa 43.900 vertenze, diverse da quelle di tipo fiscale, con un petitum<sup>80</sup> complessivo di circa 3.700 milioni. Tale importo comprende l'insieme delle vertenze in essere per le quali il rischio di esborso di risorse economiche derivante dalla potenziale soccombenza è stato valutato possibile o probabile e, quindi, non include le vertenze per le quali il rischio è stato valutato remoto.

I rischi connessi alle suddette vertenze sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali si stima sussista una probabilità di esborso superiore al 50% e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare (c.d. vertenze con rischio probabile), si è provveduto a disporre specifici e congrui accantonamenti al Fondo per Rischi e Oneri. Ferma restando l'alea di incertezza che caratterizza ogni contenzioso, la stima delle obbligazioni che potrebbero emergere dalle controversie – e pertanto l'entità degli accantonamenti eventualmente costituiti – deriva dalle valutazioni previsionali circa l'esito del giudizio. Tali valutazioni previsionali vengono in ogni caso effettuate sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della stima.

Le vertenze con rischio probabile sono circa 33.600 con un petitum di 2.052 milioni e accantonamenti per 830 milioni. La componente riferita alla Capogruppo Intesa Sanpaolo risulta pari a circa 6.000 controversie con un petitum di 1.586 milioni e accantonamenti per 617 milioni. Rispetto ai valori dello scorso anno si evidenzia una diminuzione del numero e del petitum. Tale diminuzione ha riguardato le controversie in materia di anatocismo, interessi ultra legali ed altre condizioni, le revocatorie fallimentari e le risarcitorie in ambito concorsuale e altre vertenze civili ed amministrative.

Le controversie riferite alle altre controllate italiane risultano circa 1.200 con un petitum di 313 milioni ed accantonamenti per 110 milioni mentre quelle riferite alle controllate estere sono circa 26.400 con un petitum di 153 milioni e accantonamenti per 103 milioni. Il contenzioso del perimetro estero include circa 23.100 controversie (di cui 14.800 circa sorte nel 2021) riferite alla controllata Banca Intesa Beograd in relazione a due filoni di contenzioso seriale. Per quanto numericamente significative, il valore medio delle richieste è assai contenuto; nel complesso il petitum risulta pari a poco più di 3 milioni. Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico paragrafo.

L'articolazione per principali categorie delle vertenze con rischio probabile evidenzia la prevalenza di fattispecie correlate alla ordinaria attività bancaria e creditizia del Gruppo: le vertenze riguardanti contestazioni relative ai prodotti e servizi bancari e di investimento o su posizioni creditizie e revocatorie fallimentari rappresentano circa il 77% del petitum e il 77% degli accantonamenti. Le restanti vertenze sono rappresentate prevalentemente da altri procedimenti civili e amministrativi, da cause giuslavoristiche o procedimenti di tipo penale o connessi a irregolarità operative. La numerosità dei contenziosi in essere è fortemente impattata da alcune fattispecie di contenziosi "massivi" presenti all'estero con riferimento al contenzioso relativo a contestazioni su posizioni creditizie e a prestiti in valuta diversa da quella locale (25.700 posizioni con petitum di 17 milioni) ed in Italia con riferimento alle tematiche inerenti l'anatocismo e ai servizi di investimento (3.780 posizioni con un petitum di 834 milioni).

Nei paragrafi che seguono sono fornite sintetiche informazioni sulle vertenze considerate rilevanti - principalmente quelle con petitum superiore a 20 milioni e con rischio di esborso ritenuto 'probabile' o 'possibile' - nonché su casistiche considerate di rilievo.

### *Contenzioso in materia di anatocismo e altre condizioni di conto/affidamento, nonché in materia di usura*

Nel 2021 le vertenze rientranti in questo filone di contenzioso, che rappresenta da anni una parte rilevante del contenzioso civile promosso nei confronti del sistema bancario italiano, hanno mostrato una riduzione sia nel numero assoluto che nel valore complessivo delle domande rispetto all'anno precedente. Nel complesso il numero delle vertenze inclusive delle mediazioni, con rischio probabile è pari a circa 3.250. Il petitum risulta pari a 555 milioni con accantonamenti per 191 milioni. Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativo a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza.

Si ricorda poi che nel 2014 e nel 2016 l'art. 120 TUB, che regola la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, è stato modificato stabilendo il divieto di anatocismo e delegando il CICR a regolare la materia. A febbraio 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di Intesa Sanpaolo un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto, tra l'altro, le modalità con le quali era stata chiesta ai clienti l'autorizzazione all'addebito degli interessi sul conto prevista dalla nuova normativa introdotta nel 2016. A ottobre 2017 l'Autorità ha concluso il procedimento ritenendo che Intesa Sanpaolo avrebbe attuato una politica "aggressiva" finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione, sollecitando i clienti a concederla mediante vari mezzi comunicativi e senza metterli in condizioni di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio di interessi sugli interessi debitori capitalizzati. Alla luce di ciò, l'Autorità ha stabilito una sanzione a carico di Intesa Sanpaolo di 2 milioni. Intesa Sanpaolo ha presentato ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, ritenendo il provvedimento infondato; il procedimento è ancora in corso.

### *Contenzioso in materia di servizi di investimento*

Anche in questo ambito le vertenze hanno mostrato un andamento in numero assoluto in leggera flessione rispetto all'anno precedente; il sottogruppo più significativo è quello delle vertenze in materia di derivati, che in numero e valore restano sostanzialmente stabili. Il numero complessivo delle vertenze con rischio probabile rientranti in questa tipologia di contenzioso risulta circa 530. Il petitum ammonta complessivamente a circa 279 milioni con accantonamenti per 165 milioni. Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativa a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza. Con riferimento al contenzioso proveniente da UBI Banca si rileva inoltre la presenza di circa 188 controversie per un petitum di 143 milioni relative a vertenze avviate dagli azionisti e obbligazionisti subordinati "azzerati" delle ex "Old Banks" Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, valutate con rischio possibile. Tali contenziosi sono assistiti dalle garanzie e obblighi di manleva assunti

<sup>80</sup> I dati di petitum non comprendono le pretese di valore indeterminato, vale a dire quelle che all'instaurarsi della vertenza non contengono una specifica richiesta economica; il valore di queste vertenze viene determinato nel corso del procedimento allorché emergono gli elementi sufficienti per la valutazione.

dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione, in relazione, tra l'altro, ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

#### *Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8770/2020 in materia di derivati stipulati da Enti locali*

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 8770/2020 del 12 maggio 2020, ha affermato la nullità di alcuni contratti derivati OTC (Interest Rate Swap con upfront) stipulati tra una banca italiana ed un Comune, stabilendo sostanzialmente che: 1) l'upfront rappresenta una forma di nuovo indebitamento con effetti pluriennali di spesa a carico dell'Ente e, pertanto, i contratti derivati che prevedano un upfront richiedono l'autorizzazione del Consiglio Comunale (non della Giunta Comunale), la cui mancanza causa l'invalidità dei derivati; 2) i contratti di swap costituiscono una "scommessa legale", consentita solo nella misura in cui questi contratti abbiano la forma di una "scommessa razionale", conclusa in termini tali da consentire a entrambe le parti di comprendere i rischi sottostanti il contratto, che deve quindi indicare il mark to market, i costi impliciti e gli scenari probabilistici.

La decisione, inoltre, pur essendo resa nei confronti di un Comune, contiene alcuni principi generali sulla causa e sull'oggetto degli swap. Al riguardo nel mese di luglio 2021, nell'ambito di un procedimento promosso da un privato nei confronti di Intesa Sanpaolo, la Corte di Cassazione, Prima Sezione, ha affermato che il MTM costituisce una componente essenziale dell'oggetto del contratto, dichiarando nullo il contratto IRS stipulato tra le parti in ragione della mancata esplicitazione della relativa formula di calcolo.

In tale contesto, al fine di valutare l'impatto della decisione sui contenziosi in essere anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, è stata fatta una specifica rivalutazione del rischio connesso ai giudizi relativi ai contratti in derivati stipulati con Enti territoriali, con società controllate di Enti e con soggetti privati e, laddove opportuno, sono stati disposti specifici accantonamenti.

In particolare, sono in corso contenziosi con 16 Enti territoriali, con rischio possibile o probabile, per pretese complessive pari a 112 milioni, e contenziosi con 8 Società controllate da Enti pubblici, con pretese complessive pari a 71 milioni.

I contenziosi con Privati, valutati con rischio possibile e probabile, sono circa 270 e di questi circa 70 posizioni hanno ad oggetto anche richieste di restituzione di somme su altri rapporti intrattenuti con la Banca. Al netto di tali ultime posizioni, il valore complessivo delle domande formulate nei giudizi aventi ad oggetto i soli derivati ammonta a circa 114 milioni.

Di seguito, si fornisce una sintesi dei contenziosi più rilevanti:

- Comune di Venezia: il contenzioso ha ad oggetto un contratto regolato da ISDA stipulato nel 2007 con petitem di 71 milioni. Nel giudizio pendente dinanzi alla High Court of Justice di Londra è fissata l'udienza per la discussione del procedimento al 23 giugno 2022. Nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Venezia, a seguito dell'ordinanza con la quale le SS. UU. della Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, il Comune ha riassunto la causa. È in corso il deposito di memorie istruttorie ed è fissata udienza al 20 aprile 2022 per il prosieguo.
- Comune di Perugia: a fine 2020 il Comune di Perugia ha notificato una citazione in relazione a quattro contratti derivati stipulati nel 2006, chiedendo la restituzione delle somme versate, da quantificare in corso di causa. All'udienza del 4 novembre 2021, il giudice si è riservato di decidere sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
- Terni Reti Sud S.r.l.: il contenzioso ha ad oggetto un contratto derivato, stipulato ad agosto 2007 da ex Banca delle Marche<sup>81</sup> con Terni Reti Sud S.r.l., con capitale sociale detenuto integralmente dal Comune di Terni. Controparte contesta la nullità del derivato per mancata comunicazione del MTM e degli scenari probabilistici e la violazione degli obblighi informativi, formulando una richiesta di 22 milioni. All'udienza del 5 ottobre 2021 il giudice ha rinviato per l'escussione dei testi al 22 febbraio 2022. In quest'ultima udienza, il giudice ha sentito i testi e si è riservato di decidere sull'ammissione della consulenza tecnica d'Ufficio.
- EUR S.p.A.: nel mese di maggio, è stato notificato un atto di citazione da parte della EUR S.p.A., partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Roma Capitale. La società ha convenuto in giudizio, oltre ad Intesa Sanpaolo, anche altri intermediari per derivati regolati da ISDA stipulati in relazione ad un finanziamento concesso in pool da tali banche. Il Tribunale di Roma, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2021, ha dichiarato la causa matura per la decisione, dando rilevanza all'eccezione sollevata dalle convenute di difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello inglese. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 novembre 2022. La quota di rischio in capo ad Intesa Sanpaolo è pari a 22 milioni.

#### *Contenzioso relativo ai finanziamenti in CHF nei confronti della controllata croata Privredna Banka Zagreb Dd*

Come già evidenziato nei precedenti bilanci, Privredna Banka Zagreb ("PBZ") ed altre sette banche croate si stanno difendendo nell'ambito di un'azione avviata da Potrošač – Croatian Union of the Consumer Protection Association – in relazione a finanziamenti denominati o indicizzati in franchi svizzeri erogati in passato. Secondo l'attrice le banche convenute avrebbero posto in essere condotte scorrette attraverso l'asserito utilizzo di previsioni illegittime in materia di tasso di interesse, che poteva essere modificato unilateralmente dalla banca e denominando in franchi svizzeri (o indicizzando a tale valuta) i finanziamenti erogati senza asseritamente informare adeguatamente i consumatori dei rischi prima della sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento. Nel settembre 2019 la Corte Suprema croata, nell'ambito dell'azione collettiva avviata da Potrošač, ha respinto l'impugnazione proposta dalle banche convenute avverso la decisione della High Commercial Court del 2018 ed ha confermato l'orientamento delle corti inferiori secondo cui le banche, inserendo nei contratti di finanziamento clausole relative alla denominazione nella valuta svizzera (o indicizzazione alla medesima) illegittime e nulle, avrebbero leso gli interessi collettivi e i diritti dei consumatori. La decisione della Corte Suprema è stata impugnata da PBZ davanti alla Corte Costituzionale, che all'inizio del 2021 ha respinto il ricorso. La controllata ha quindi presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sulla scorta della cennata azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, svariati clienti hanno avviato cause individuali nei confronti di PBZ, nonostante la maggior parte di essi avesse liberamente

<sup>81</sup> Si ricorda che tali contenziosi sono assistiti dalle garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca in relazione all'acquisizione delle Nuove Banche derivanti dalla risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione, in relazione, tra l'altro, ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

accettato di convertire in euro i finanziamenti originariamente denominati in CHF (o indicizzati a tale valuta), con effetto retroattivo, in coerenza con l'Act on the Amendments to the Consumer Credit Act (Croatian Official Gazette 102/2015 "Legge di Conversione"). Nel marzo 2020 la Corte Suprema croata, nell'ambito di un procedimento denominato "model case" (un procedimento della Corte Suprema con effetti vincolanti per gli organi giurisdizionali di rango inferiore, avente l'obiettivo di uniformare l'indirizzo giurisprudenziale), ha stabilito che gli accordi di conversione conclusi tra le banche ed i consumatori finanziati, sulla base della Legge di Conversione croata del 2015, producono effetti giuridici e sono validi anche nel caso in cui le clausole dei contratti di finanziamento relative alla valuta svizzera o al tasso di interesse variabile fossero nulle.

Tale decisione è favorevole per l'evoluzione del contenzioso relativo a finanziamenti in franchi svizzeri (o indicizzati a tale valuta) convertiti in base alla Legge di Conversione, in relazione al quale avrà rilevanza anche l'esito di una richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE circa la coerenza di taluni aspetti della Legge di Conversione con la Direttiva concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, formulata nell'ambito di un procedimento che coinvolge altro intermediario.

Il numero delle nuove cause individuali avviate contro PBZ nel 2021 è risultato inferiore rispetto al dato relativo al 2020; alla fine del 2021 le cause pendenti erano alcune migliaia. Non si può escludere che in futuro possano essere avviate ulteriori cause nei confronti di PBZ in relazione a questo tipo di finanziamenti. Sulla base delle informazioni disponibili, gli accantonamenti appostati alla fine del 2021 appaiono ragionevolmente adeguati a fronteggiare i rischi connessi alle cause avviate nei confronti della controllata. La materia è seguita con attenzione al fine di adottare le opportune iniziative del caso, ove necessario, in coerenza con gli eventuali sviluppi della medesima.

#### *Contenzioso nei confronti della controllata estera Banca Intesa Beograd (Serbia)*

Si segnalano i seguenti filoni di contenzioso seriale che hanno investito l'intero sistema bancario serbo.

##### 1) Processing fees

Contenzioso giudiziale riguardante le spese di istruttoria ("processing fees") applicate dalle banche al momento dell'erogazione di finanziamenti. I ricorrenti, persone fisiche e giuridiche, chiedono la restituzione di tali oneri ritenendoli non dovuti. Le prime contestazioni sono sorte nel 2017, hanno registrato un significativo incremento di cause negli anni successivi, seppure per importi mediamente modesti. Infatti, al 31 dicembre 2021 Banca Intesa Beograd risultava convenuta in circa 25.000 cause (di cui 19.000 sorte nel corso del 2021), mentre le relative somme complessivamente richieste in restituzione alla Banca ammontavano a circa 2 milioni. La maggior parte dei Tribunali ha accolto le richieste della clientela sulla base di un'interpretazione della normativa avversata dalle banche. Nel settembre 2021 la Corte Suprema serba ha riconosciuto la legittimità di costi e commissioni applicati ai finanziamenti al momento della loro erogazione, purché indicati nell'offerta contrattuale. Tale pronuncia è favorevole per l'evoluzione del contenzioso in materia; le corti di merito dovrebbero progressivamente adeguarsi a quanto statuito dalla Corte Suprema. Nell'ultimo trimestre dell'anno si sono registrate una riduzione del flusso di nuove cause e la rinuncia (da parte della clientela) ad alcune di quelle già pendenti.

##### 2) NKOSK

Contenzioso giudiziale relativo a finanziamenti immobiliari assicurati attraverso la National Housing Loan Insurance Corporation (NKOSK), il cui premio è posto a carico dei finanziati. Questi ultimi ritengono che essendo la banca a beneficiare dell'assicurazione, il relativo premio dovrebbe rimanere a carico della medesima. Al 31 dicembre 2021 Banca Intesa Beograd risultava convenuta in 967 cause (di cui 565 sorte nel corso del 2021); le relative somme complessivamente richieste in restituzione alla Banca ammontavano a circa 1,1 milioni. La maggior parte dei Tribunali ha accolto le richieste della clientela sulla base di un'interpretazione della normativa avversata dalle banche. Nel settembre 2021 la Corte Suprema Serba ha riconosciuto la legittimità dell'attribuzione del premio assicurativo a carico dei mutuatari, a condizione che l'obbligazione sia chiaramente descritta a questi ultimi in sede precontrattuale. Tale pronuncia è favorevole per l'evoluzione del contenzioso in materia; le corti di merito dovrebbero progressivamente adeguarsi a quanto statuito dalla Corte Suprema. Nell'ultimo trimestre dell'anno si è registrata una riduzione del flusso di nuove cause.

I contenziosi sopra menzionati sono fronteggiati da adeguati accantonamenti.

#### *Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 in materia di contratti di credito ai consumatori – c.d. sentenza Lexitor*

L'articolo 16, par. 1, della direttiva 2008/48 in materia di contratti di credito ai consumatori stabilisce che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore "ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Secondo la sentenza Lexitor, questa norma deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore; quindi anche quelli relativi a prestazioni preliminari o contestuali alla stipula del contratto (c.d. costi upfront – ad esempio gli oneri di istruttoria o le commissioni agenziali).

L'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48 è stato recepito in Italia con l'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), secondo cui in caso di rimborso anticipato "il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". In base a questa norma la Banca d'Italia, l'Arbitro Bancario Finanziario e la giurisprudenza hanno ritenuto che l'obbligo di restituzione riguardasse solo gli oneri che maturano nel corso del rapporto (c.d. costi recurring) e che siano stati corrisposti anticipatamente dal cliente al finanziatore: in caso di rimborso anticipato, tali oneri devono appunto essere restituiti per la parte non maturata; l'obbligo di restituzione non riguarda invece i costi upfront.

A seguito della sentenza Lexitor è sorta la questione se l'art. 125 sexies TUB debba essere interpretato conformemente al principio da essa stabilito o se il nuovo principio richieda una modifica legislativa.

Secondo il principio comunitario dell'"interpretazione conforme", i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme del proprio ordinamento in modo da renderle coerenti con il dettato delle disposizioni europee. Tuttavia, se la norma nazionale ha un'interpretazione univoca, essa non può essere (re)interpretata dal giudice per allinearla alle diverse previsioni di una direttiva europea: i principi riconosciuti dallo stesso ordinamento dell'Unione escludono che al giudice nazionale possa essere richiesto di procedere ad una lettura contra legem delle norme dell'ordinamento interno. A questo proposito va rilevato che l'art. 125 sexies TUB era sempre stato interpretato nel senso che in ipotesi di rimborso anticipato l'obbligo di restituzione riguardasse solo i costi recurring, con esclusione quindi dei costi upfront.

La Banca d'Italia a seguito della sentenza Lexitor nel dicembre 2019 ha emanato "linee orientative" attuative del principio della Corte UE, nel senso che tutti i costi (compresi quindi quelli upfront) vadano inclusi fra gli oneri da restituire in caso di rimborso anticipato, sia per i nuovi rapporti sia per i rapporti in essere.

Intesa Sanpaolo ha deciso di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia, pur ritenendo fondate le suddette argomentazioni legali sulla non interpretabilità dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor. È stato quindi disposto un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri corrispondente ai maggiori oneri stimati derivanti dalla decisione di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia.

Dal 25 luglio 2021 è in vigore l'art.11-octies, della legge 106/2021 con cui il legislatore ha modificato il comma 1 dell'art.125 sexies TUB con l'intento di risolvere la situazione di incertezza determinata dalla sentenza Lexitor, con le seguenti previsioni:

- per la disciplina del credito immobiliare ai consumatori, l'eliminazione del rinvio all'art. 125 sexies TUB e l'inserimento di una previsione specifica per l'estinzione anticipata di tale tipologia di finanziamenti, limitando il rimborso ai soli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto;
- per la disciplina del credito al consumo, viene modificato il testo dell'art. 125 sexies TUB, in modo da recepire i principi della sentenza Lexitor, indicando però come criterio preferenziale per il calcolo del rimborso il criterio del costo ammortizzato;
- l'efficacia di tali disposizioni è limitata ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Per i contratti sottoscritti in precedenza è espressamente previsto che continuino ad essere applicati la norma di legge e le disposizioni di Vigilanza previgenti.

La nuova norma non determina significativi impatti per quanto riguarda i contratti di nuova stipula: per i prestiti personali, infatti, le clausole contrattuali sono già conformi alla stessa e per i prodotti di cessione del quinto le società del Gruppo Intesa Sanpaolo hanno già adottato il modello contrattuale "tutto TAN", che non prevede, oltre agli interessi, l'applicazione di costi accessori a carico del cliente. Per quanto concerne i contratti di credito al consumo stipulati prima della data di entrata in vigore della nuova norma, anche se estinti successivamente a tale data, il rimborso dei costi up front potrebbe essere limitato a quanto contrattualmente pattuito.

Il Collegio di Coordinamento ABF a cui è stata rimessa la questione del rimborso dei costi up front dopo l'entrata in vigore del c.d. "emendamento Lexitor" si è pronunciato il 15 ottobre 2021 con la decisione n. 21676 enunciando il seguente principio: in applicazione della Novella legislativa di cui all'art.11 octies, comma 2°, ultimo periodo D.L. 25 maggio 2021 n° 73, convertito in legge n° 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata in ragione dell'anticipata estinzione.

L'indirizzo espresso dal Collegio di Coordinamento ABF continua ad essere seguito dai singoli collegi che respingono le richieste di restituzione pro quota dei costi up front. Le decisioni non sono state sospese nemmeno dopo la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della novella legislativa di cui si dirà in seguito. Il 1° dicembre 2021 la Banca d'Italia ha, inoltre, comunicato agli intermediari che, a fronte delle modifiche apportate dalla L. 106/2021 all'art. 125 sexies TUB sono da ritenersi superate le proprie "linee orientative" del 4 dicembre 2019 con cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti di credito al consumo, si chiedeva di determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore (recurring ed up front) ad esclusione delle imposte.

La giurisprudenza ordinaria si sta invece dividendo sull'applicazione della nuova norma. Diversi giudici hanno applicato la nuova disposizione respingendo la richiesta dell'attore di rimborso pro quota delle commissioni up front a seguito dell'estinzione anticipata. In un numero non irrilevante di casi, in particolare in controversie davanti ai Giudici di Pace, tuttavia, è stato riconosciuto al cliente il diritto al rimborso pro quota degli oneri up front, ritenendo con motivazioni diverse e discutibili, che debbano comunque applicarsi i principi Lexitor anche dopo l'entrata in vigore della novella legislativa. Tali pronunce di norma sono oggetto di impugnazione da parte della Banca.

Con ordinanza emessa il 2 novembre 2021 in una causa promossa nei confronti di intermediario specializzato in cessione del quinto, per la restituzione dei costi up front, il Tribunale di Torino ha promosso giudizio di legittimità costituzionale sul c.d. "emendamento Lexitor".

#### *Contenzioso derivante dall'operazione di acquisizione di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e a Veneto Banca S.p.A. in LCA*

In via preliminare si ricorda quanto segue:

- a. in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo (Contratto di Cessione del 26 giugno 2017 e Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018) sono individuate due distinte categorie di contenziosi (riferibili anche alle partecipate delle ex Banche Venete incluse nella cessione):
  - il c.d. Contenzioso Progresso, incluso fra le passività dell'Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, che ricomprende i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti al 26 giugno 2017 salvo alcune eccezioni e comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Contenzioso Escluso (cfr. punto successivo);
  - il c.d. Contenzioso Escluso, che resta di competenza delle Banche in LCA e che riguarda, tra l'altro, le vertenze promosse (anche prima del 26 giugno 2017) da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati di una delle due ex Banche Venete, quelle connesse a crediti deteriorati, quelle relative a rapporti estinti alla data della cessione e tutte le controversie (quale che ne sia l'oggetto) sorte dopo la cessione e relative ad atti o fatti occorsi prima della stessa;
- b. con il Contenzioso Progresso sono stati trasferiti a Intesa Sanpaolo i relativi accantonamenti; in ogni caso, qualora gli accantonamenti trasferiti si rivelassero insufficienti, Intesa Sanpaolo ha diritto di essere indennizzata dalle Banche in LCA, ai termini previsti nel Contratto di Cessione del 26 giugno 2017;
- c. successivamente al 26 giugno 2017, sono state avviate o riassunte nei confronti di Intesa Sanpaolo alcune cause rientranti nel Contenzioso Escluso. Con riguardo a queste cause:
  - Intesa Sanpaolo fa e farà valere in giudizio la propria estraneità e carenza di legittimazione passiva; ciò, sia sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge n. 99/2017 (art. 3) e dagli accordi stipulati con le Banche in LCA, sia in conformità alle prescrizioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato (Decisione C(2017) 4501 final e

- Allegato B del Contratto di Cessione del 26.6.2017), che vietano a Intesa Sanpaolo di farsi carico di qualunque “claim” relativo a pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati delle ex Banche Venete;
- in caso di condanna nei confronti di Intesa Sanpaolo (e comunque per gli oneri a qualsiasi titolo sostenuti da Intesa Sanpaolo in relazione al suo coinvolgimento in ogni Contenzioso Escluso), quest’ultima ha diritto di essere integralmente ristorata dalle Banche in LCA;
  - le stesse Banche in LCA hanno contrattualmente riconosciuto la propria legittimazione passiva rispetto al Contenzioso Escluso tant’è che si sono costituite in vari giudizi avviati (o riassunti) nei confronti di Intesa Sanpaolo da azionisti e obbligazionisti convertibili e/o subordinati (o comunque rientranti nella categoria del Contenzioso Escluso), chiedendo di veder dichiarata la propria esclusiva legittimazione passiva e la conseguente estromissione di Intesa Sanpaolo da tali giudizi;
- d. in base agli accordi fra le due Banche in LCA e Intesa Sanpaolo, rientrano nel Contenzioso Escluso (e dunque hanno il medesimo trattamento sopra descritto, alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, nonché in base ai criteri previsti dai contratti di ritrasferimento sottoscritti in data 10 luglio 2017, come successivamente integrati) anche le vertenze in materia di commercializzazione di azioni/obbligazioni convertibili e/o subordinate promosse nei confronti di Banca Nuova e Banca Apulia (successivamente fuse per incorporazione in Intesa Sanpaolo).

Fra le suddette vertenze del Contenzioso Escluso si segnalano n. 84 vertenze (per un valore complessivo di circa 88 milioni) aventi ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti ceduti a Intesa Sanpaolo e derivanti da c.d. “operazioni bacciate”; tale espressione fa riferimento a finanziamenti concessi dalle ex Banche Venete (o dalle loro partecipate italiane Banca Nuova/Banca Apulia) funzionali, o comunque collegati, a investimenti in azioni o obbligazioni convertibili e/o subordinate delle due ex Banche Venete.

Le contestazioni più ricorrenti riguardano:

- la violazione da parte delle ex Banche Venete (o delle loro partecipate) degli adempimenti previsti dalle norme sui servizi di investimento; in particolare, i clienti sostengono di essere stati indotti ad acquistare le azioni in base a informazioni false o fuorvianti sulle caratteristiche di rischiosità del prodotto;
- la nullità dell’operazione “baciata” per violazione dell’art. 2358 Cod. Civ., che vieta alle società la concessione di finanziamenti per l’acquisto di azioni proprie, salvo in alcuni limitati casi.

La giurisprudenza in materia di operazioni bacciate è ancora scarsa e non consente di trarre indicazioni sicure su quale potrebbe essere la sorte dei crediti in capo a Intesa Sanpaolo. Tra le poche sentenze ad oggi emesse, sei hanno dichiarato la nullità del finanziamento ceduto a Intesa Sanpaolo per la parte destinata all’acquisto di azioni e sono state o saranno appellate. In nove casi la decisione è stata invece favorevole alla Banca, che ha dimostrato la mancanza di una effettiva correlazione tra finanziamento e investimento azionario, o ha sostenuto con successo la propria assenza di responsabilità, trattandosi di contenziosi avviati dopo la cessione ma con riferimento a fatti precedenti alla stessa.

Con riguardo ai rischi derivanti da tali contenziosi, va considerato che il Contratto di Cessione prevede:

- che qualsiasi passività, onere e/o effetto negativo che dovesse derivare a Intesa Sanpaolo da azioni, contestazioni o pretese avanzate da azionisti e obbligazionisti subordinati costituisce una Passività Esclusa ai sensi del Contratto e, come tale, deve essere oggetto di manleva a carico delle banche in LCA;
- l’obbligo di ciascuna Banca in LCA di tenere manlevata e indenne Intesa Sanpaolo da qualsiasi danno derivante dalla, o connesso alla, violazione o non conformità delle Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dalle due Banche in LCA con riguardo all’Insieme Aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo, in particolare quelle relative alla piena regolarità, validità e efficacia dei finanziamenti e dei contratti oggetto di cessione.

Sulla base di queste previsioni, Intesa Sanpaolo ha diritto di essere tenuta indenne dalle Banche in LCA per qualsiasi effetto negativo subito qualora questi finanziamenti risultassero in tutto o in parte invalidi, inesigibili o comunque non soddisfatti in conseguenza di contestazioni legali.

Intesa Sanpaolo ha già fatto formale riserva in questo senso alle due Banche in LCA per tutti i crediti acquisiti e derivanti da finanziamenti potenzialmente qualificabili come “bacciat”, anche se non (ancora) formalmente contestati dalla clientela (si veda oltre “Iniziativa avviate nei confronti delle LCA”).

Nel 2019 e nel 2021 Intesa Sanpaolo ha inviato alle Banche in LCA alcune comunicazioni (claim) contenenti richieste (o riserva di richiesta) di rimborso/indennizzo relativamente a danni già subiti o potenziali e a violazioni delle suddette Dichiarazioni e Garanzie, in relazione al Contenzioso Progresso e al Contenzioso escluso nonché in relazione a valore e recuperabilità di talune attività trasferite a Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo su richiesta delle Banche in LCA ha concesso più volte (rispetto a quanto previsto contrattualmente) l’estensione del termine per la contestazione delle richieste avanzate. Attualmente il termine è fissato al 30 aprile 2022.

Con riferimento ai claim già notificati si segnala che allo stato non è sorta alcuna contestazione, né si ha motivo di temere che il trascorrere del tempo pregiudichi in alcun modo le nostre ragioni.

A questo riguardo, si segnala inoltre che il Paragrafo 11.1.9 del Contratto di Cessione prevede che *“l’esatto e puntuale pagamento di qualsiasi obbligo e responsabilità assunti a favore di ISP da parte di BPVi e/o VB sarà garantito dall’Ente Erogante [i.e. il MEF]: (i) per quanto riguarda gli obblighi di indennizzo assunti da BPVi e/o VB e relativi al Contenzioso Progresso, fino all’ammontare massimo del petitum di ciascun Contenzioso Progresso quale indicato negli atti di causa, al netto degli specifici fondi rischi trasferiti ad ISP con l’Insieme Aggregato; (ii) per quanto riguarda i restanti obblighi e responsabilità assunti da BPVi e/o VB, sino all’importo massimo di Euro 1,5 miliardi”* (la “Garanzia Indennizzi”).

Tale previsione si pone in coerenza e in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto Legge n. 99/2017: il MEF *“concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull’adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi progressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni”*.

La Garanzia Indennizzi costituisce dunque un presupposto essenziale del Contratto di Cessione. Ad oggi tale garanzia non è stata ancora formalizzata tramite apposito Decreto del MEF; l’emanazione della garanzia da parte dello Stato è un atto “dovuto” e previsto, oltre che dal Contratto di Cessione del 26 giugno 2017, anche dal citato D.L. n. 99/2017.

Con ordinanza del 20 luglio 2021, il Tribunale di Firenze, nell’ambito di un giudizio ascrivibile al Contenzioso Escluso promosso per c.d. misselling di azioni BPVi, nel quale è parte anche Intesa Sanpaolo (che ha eccepito il proprio difetto di

legittimazione passiva sulla base del D.L. 99/2017 e del contratto di cessione), ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017.

Si tratta del primo caso di rimessione alla Corte Costituzionale di questioni relative al D.L. 99/2017; finora, infatti, le numerose istanze di rimessione alla Corte Costituzionale formulate dalle controparti nei giudizi relativi al Contenzioso Escluso erano sempre state respinte dai giudici, perché giudicate irrilevanti o manifestamente infondate.

Le questioni sollevate e le argomentazioni a sostegno non paiono tenere in sufficiente conto il quadro complessivo della legislazione europea e italiana in materia concorsuale, di ristrutturazione bancaria e di disciplina degli aiuti di Stato (con particolare riferimento al c.d. burden sharing); il D.L. 99/2017 si iscrive in tale quadro normativo e la sua coerenza con i dettami costituzionali appare supportata da solidi argomenti.

La Banca si è costituita in giudizio il 13 dicembre scorso. La memoria difensiva della Banca contesta il provvedimento di rimessione in quanto privo degli essenziali requisiti di specificità, non ambiguità, corretta illustrazione delle fattispecie, adeguata motivazione delle censure di costituzionalità (profili di inammissibilità); inoltre, la Banca ha agito in piena conformità alla cornice normativa vigente e sosterrà, in ogni sede (compresa la Corte Costituzionale dove si è costituita), la corretta applicazione, da parte del legislatore del D.L. 99/2017, della normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato nell'ambito dell'operazione sulle Banche Venete, l'assenza di effetti discriminatori nei confronti degli azionisti delle banche venete e la giustificazione dei sacrifici imposti a alcune categorie di creditori. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta nel giudizio chiedendo che venga dichiarata inammissibile ovvero infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. Analoga richiesta è stata formulata nel suo atto di costituzione da BPVi in liquidazione.

Nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per l'ipotesi di agiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza nei confronti di esponenti e dirigenti di Veneto Banca, nel gennaio 2018 il GUP ha autorizzato la citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile. Secondo il giudice, l'esclusione dalla cessione a Intesa Sanpaolo dei debiti, delle responsabilità e delle passività derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate – prevista dal D.L. 99/2017 – sarebbe inopponibile ai terzi, mentre si applicherebbe alla fattispecie l'art. 2560 C.C. e, pertanto, Intesa Sanpaolo sarebbe subentrata in tali passività.

A seguito di tale provvedimento, si sono costituite in quel giudizio oltre 3.800 parti civili titolari di azioni o obbligazioni subordinate di Veneto Banca. Intesa Sanpaolo si è quindi costituita chiedendo la propria esclusione dal procedimento, in applicazione delle previsioni del D.L. 99/2017, delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa delle banche e, ancor prima, dei principi e delle norme contenuti nella legge fallimentare, oltre che dei principi costituzionali e delle decisioni assunte in sede comunitaria con riferimento all'operazione relativa alle ex Banche Venete. A sua volta, Veneto Banca in LCA è intervenuta volontariamente affermando la propria legittimazione passiva esclusiva, sostanziale e processuale.

Nel marzo 2018 il GUP ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasferendo gli atti alla Procura della Repubblica di Treviso. Sono pertanto venute meno la citazione del responsabile civile e le costituzioni delle parti civili.

A seguito del trasferimento degli atti alla Procura di Treviso, è stato disposto il rinvio a giudizio dell'ex Amministratore Delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, per i reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza bancaria e falso in prospetto.

Il GUP ha respinto la richiesta di autorizzazione alla citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile.

Analoga richiesta è stata respinta nell'ambito del procedimento penale davanti al Tribunale di Vicenza nei confronti di esponenti e dirigenti della Banca Popolare di Vicenza.

#### *Contenzioso in materia di fidejussioni bancarie*

Questo filone di contenzioso deriva da una decisione della Corte di Cassazione del 2017, basata su un provvedimento del 2005 della Banca d'Italia relativo a uno schema di fideiussione sottoposto dall'ABI (concordato con le principali associazioni dei consumatori). La Banca d'Italia aveva ritenuto che tre clausole di questo schema avrebbero potuto comportare effetti anticoncorrenziali se applicate in modo uniforme dalle banche.

La Cassazione, richiamando tale provvedimento, ha formulato il seguente nuovo principio di diritto: una volta accertata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale illecita e quindi nulla, l'illiceità investe anche le fidejussioni se costituiscono applicazione dell'intesa illecita, pure se rilasciate prima dell'accertamento dell'intesa stessa.

Recentemente, nell'ambito di un giudizio recuperatorio gestito da Italfondiaro per conto della Banca, la questione relativa alle conseguenze del principio enunciato dalla Corte nel 2017 sulle singole fidejussioni rilasciate sulla base dello schema ABI è stata rimessa alle Sezioni Unite (SS.UU.).

In particolare, è stato chiesto di valutare:

- se la presenza delle clausole illecite nel contratto giustifichi la dichiarazione di nullità delle stesse o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione risarcitoria;
- in caso di nullità, quale sia la tipologia del vizio che la determini e a chi spetti la legittimazione a farlo valere;
- se sia ammissibile la nullità parziale della fideiussione;
- se, oltre a verificare la coincidenza delle clausole con quelle ritenute illecite, debba essere o meno indagata la volontà delle parti riguardo all'operazione e cioè se esse vi avrebbero comunque dato corso conoscendo l'illiceità delle stesse.

Il 30 dicembre scorso le SS.UU. si sono pronunciate dichiarando la nullità parziale delle fidejussioni redatte su modello ABI in relazione alle clausole 2, 6 e 8.

Da un primo esame della pronuncia, emerge come le SS.UU. abbiano optato per una soluzione intermedia escludendo le altre due ipotizzabili: da una parte hanno escluso la piena validità della fideiussione, soluzione che avrebbe consentito esclusivamente il risarcimento del danno quale unico rimedio utilizzabile dal fideiussore (come suggerito nelle conclusioni del Procuratore Generale prima dell'udienza dello scorso 23 novembre); dall'altra hanno escluso che possa essere ritenuto nullo l'intero contratto fideiussorio.

La pronuncia della Corte di Cassazione potrebbe determinare un incremento del contenzioso in questa materia.

#### *Abba' Andrea + 207*

Trattasi di controversia pendente avanti al Tribunale di Milano, sez. Imprese, avviata nel 2019 dal Signor Abbà e da n. 207 obbligazionisti subordinati di Banca delle Marche<sup>82</sup>. Gli attori domandano la dichiarazione di nullità delle obbligazioni e il risarcimento del danno subito. La domanda è quantificata in 31 milioni circa.

<sup>82</sup> Cfr. nota precedente.

La Banca si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in particolare deducendo l'esclusione delle obbligazioni in questione dal perimetro della cessione dall'Ente Ponte ad UBI. UBI ha altresì eccepito la prescrizione delle domande attoree e il difetto di legittimazione delle controparti, le quali non essendo "primi prenditori" non sono, ex lege, legittimati a far valere il vizio genetico delle obbligazioni originarie. È stata infine evidenziata l'assenza dei motivi di nullità delle obbligazioni, nonché del nesso causale tra le condotte contestate alla Banca e il danno.

Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, è intervenuta nel procedimento aderendo alle tesi e conclusioni formulate da UBI. La causa successivamente all'interruzione per il decesso di uno degli attori è stata riassunta, con rinvio al 15 febbraio 2022. Il Tribunale di Milano-sez. Imprese ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie e fissato udienza al 28/3/2023. Il rischio di causa è da considerarsi "possibile".

#### *AC Costruzioni S.r.l.*

Giudizio promosso dalla AC Costruzioni S.r.l. (successivamente fallita) e Cava Aurelio (deceduto in corso di causa) volto ad ottenere la declaratoria della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Banca per la revoca degli affidamenti effettuata nel 1998 e la condanna della stessa al risarcimento dei danni conseguenti all'intimata revoca, quantificati in complessivi 33 milioni circa.

Le domande avversarie sono state integralmente respinte sia dal Tribunale di Cosenza che dalla Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento delle ragioni formulate dalla Banca. La sentenza di secondo grado è stata impugnata dagli eredi del Cava e dal fallimento della AC Costruzioni, con controricorso e ricorso incidentale. Non è ancora stata fissata udienza di discussione dinanzi alla Suprema Corte. Il rischio di causa è da considerarsi "possibile".

#### *Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma)*

Davanti alla Procura della Repubblica di Roma pende un procedimento penale a carico di un ex manager di Banca Imi per concorso in truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico Città Metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma.

Il procedimento si riferisce alla complessa operazione di acquisto da parte dell'ente territoriale, tramite il Fondo Immobiliare Provincia di Roma (interamente partecipato dalla Provincia medesima), della nuova sede dell'EUR.

L'operazione immobiliare è stata finanziata per 232 milioni da Unicredit, BNL e Banca IMI (ciascuna per la quota di 1/3).

Al dipendente dell'ex Banca IMI viene contestato di aver indotto in errore – in concorso con tre manager delle altre due banche finanziatrici, sette manager della SGR gestore del Fondo della Provincia e due pubblici ufficiali – gli organi di controllo interni al Fondo e rappresentativi della Provincia, facendo ottenere alle banche finanziatrici un ingiusto profitto e cagionando di conseguenza all'ente pubblico un danno rilevante. In particolare, la Procura sostiene che le banche finanziatrici avrebbero sottoscritto con il Fondo Immobiliare un prestito a condizioni diverse e più onerose rispetto a quelle previste nel bando di gara indetto dall'ente pubblico per l'operazione.

Nel procedimento penale è indagata ai sensi del D. Lgs. 231/01 anche Intesa Sanpaolo (quale incorporante di Banca IMI), insieme alle altre due banche finanziatrici e alla società di gestione del fondo immobiliare.

Anche in base alle prime ricostruzioni, si confida che emerga la correttezza dell'operato della Banca.

#### *Contenzioso società esattoriali*

Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, la totalità del capitale sociale di Gest Line e di ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi ad indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso con enti impositori, contribuenti e dipendenti nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione.

Nel complesso le pretese avanzate risultano pari a circa 74,9 milioni. È in corso un tavolo tecnico di confronto con Agenzia delle Entrate Riscossione per la valutazione delle reciproche pretese.

#### *Energy S.r.l.*

La Energy S.r.l., società alla quale il Fallimento C.I.S.I. S.r.l. ha ceduto tutti i propri diritti nei confronti dei terzi, ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Intesa Sanpaolo domanda di vanificazione della revoca del finanziamento agevolato di circa 22 milioni concesso alla C.I.S.I. S.r.l. nel 1997 ai sensi della L. 488/92 e la condanna in solido del Ministero dello Sviluppo Economico, di Intesa Sanpaolo (quale concessionaria per l'istruttoria procedimentale) e di Vittoria Assicurazioni (garante del pagamento della seconda tranche del finanziamento) a risarcire i danni asseritamente subiti, quantificati complessivamente in circa 53 milioni. La società ha posto a fondamento della domanda l'esito favorevole di un procedimento penale originato da un esposto nei confronti della C.I.S.I. e del suo amministratore per gravi irregolarità ed inadempimenti nell'esecuzione del piano industriale oggetto di finanziamento, procedimento che aveva indotto alla revoca della concessione di finanza agevolata.

Intesa Sanpaolo si è costituita negando la fondatezza delle pretese avversarie, eccependo la nullità della citazione, l'intervenuta prescrizione di qualsiasi ragione risarcitoria verso la Banca, l'infondatezza nel merito delle pretese e l'inidonea rappresentazione di un danno.

Avviato l'iter processuale e scambiate le memorie di rito senza svolgimento di istruttoria, sono state precisate le conclusioni all'udienza del 23.3.2021.

Le difese conclusionali e le repliche sono state depositate entro l'8.9.2021, e si è in attesa dell'emissione della sentenza.

Precedenti iniziative giudiziarie promosse da C.I.S.I. e poi dal suo Fallimento sia dinanzi al Giudice amministrativo sia a quello ordinario sono state rigettate con riguardo alla posizione di Intesa Sanpaolo (in particolare una richiesta risarcitoria per asseriti danni). Pur tenuto conto dell'esito favorevole dei precedenti giudizi, nonché delle difese svolte, il rischio di causa è allo stato ritenuto "possibile".

#### *Engineering Service S.r.l.*

Nel 2015 Engineering Service S.r.l. ha promosso un giudizio civile nei confronti del MISE, di BPER ed UBI, in relazione alla concessione di agevolazioni pubbliche all'imprenditoria. Parte attrice imputa alla nostra Banca (ed a BPER) ritardi nella

gestione dell'istruttoria e delle erogazioni, ritardi che avrebbero determinato una crisi di liquidità dell'impresa e la conseguente perdita del contributo pubblico.

Nei confronti del nostro Istituto è stata formulata domanda di risarcimento danni per 28 milioni circa.

Le difese della Banca hanno sostenuto che i tempi dell'istruttoria sono dipesi da BPER, verso la quale è stata quindi svolta domanda di manleva.

A seguito della revoca dell'ordinanza con la quale era stata disposta la CTU, il Tribunale di Roma, con sentenza del 9.11.2021, non ancora passata in giudicato, ha rigettato integralmente la domanda dell'attrice, condannandola alla rifusione delle spese legali nei confronti di tutte le parti convenute.

#### *Fallimento G.I.& E.*

Nel novembre 2021, il Fallimento G.I.& E. S.p.A. ha promosso un'azione di risarcimento danni nei confronti di Intesa Sanpaolo (quale incorporante Banca dell'Adriatico) ed UBI (quale incorporante Banca Marche e Popolare di Ancora), nonché nei confronti di altri istituti bancari, invocandone la responsabilità per aver contribuito, in concorso con la condotta degli amministratori e degli organi di controllo, all'artificiale mantenimento in vita della società ed all'aggravamento del suo dissesto.

Il danno asseritamente lamentato è stato quantificato da controparte in 22,5 milioni circa.

La prima udienza è fissata per la seconda decade di marzo.

#### *Fallimento Isoldi Holding*

Il Fallimento Isoldi ha convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, UBI (incorporante di Nuova Banca Etruria e di Centrobanca), Intesa Sanpaolo e altre 5 banche con atto di citazione del giugno 2020 invocando la loro responsabilità, in via solidale con l'organo amministrativo di Isoldi Holding, in relazione ad una serie di atti dissipativi che avrebbero contribuito alla artificiale sopravvivenza della società nel periodo giugno 2011 – giugno 2013, per effetto di una condotta che si sarebbe realizzata mediante la predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) l. fall. fondato su atti illegittimi e di un accordo ad esso strumentale, che prevedeva l'erogazione di nuova finanza, atti che avrebbero artificialmente procrastinato la crisi della società ed occultato l'irreversibilità del dissesto.

Il Fallimento Isoldi ha altresì formulato domanda, in via solidale, solo verso Intesa Sanpaolo (ante incorporazione UBI) e MPS invocando la loro responsabilità, in concorso con l'AU di Isoldi Holding, per condotte asseritamente illecite connesse all'operazione di salvataggio della società Aedes di cui la Isoldi Holding aveva interesse a rilevarne la partecipazione di maggioranza.

Il danno complessivamente lamentato da controparte non appare allo stato precisamente quantificabile tenuto conto anche delle differenti condotte censurate alle diverse banche.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza notificata ad agosto 2021, ha dichiarato la propria incompetenza e controparte, nel novembre 2021, ha riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Torino innanzi al quale la Banca provvederà alla nuova costituzione in termini per la prima udienza fissata al marzo 2022.

#### *Fondazione Cassa Risparmio di Pesaro*

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 2018 ha promosso azione risarcitoria nei confronti di UBI Banca (in qualità di ente succeduto all'emittente Banca Marche S.p.A.<sup>83</sup>) e di PwC (la società di revisione che ha certificato tutti i bilanci ed attestato i dati indicati nel Prospetto Informativo) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali della Banca della Marche S.p.A. che si sarebbero rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e nel Prospetto Informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Tali titoli hanno registrato negli anni successivi una marcata riduzione della loro quotazione di mercato, determinando una perdita quantificata in 52 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da UBI, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche. Il Tribunale, rigettate tutte le istanze istruttorie formulate, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 13 luglio 2021. Le parti hanno depositato le memorie conclusionali e si attende la sentenza. Nonostante le pronunce risultino di norma favorevoli all'accoglimento dell'eccezione di legittimazione passiva formulata da UBI, la Banca ha stimato un rischio di soccombenza "possibile".

#### *Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi*

A gennaio 2016 la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ha promosso azione risarcitoria nei confronti di UBI Banca (in qualità di ente asseritamente succeduto all'emittente Banca Marche S.p.A.<sup>84</sup>) e di PwC (la società di revisione che ha certificato tutti i bilanci ed attestato i dati indicati nel Prospetto Informativo) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali della Banca della Marche S.p.A. che si sarebbero rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e nel Prospetto Informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Il valore di tali titoli si è successivamente azzerato determinando una perdita quantificata in 25 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da UBI, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche.

Con sentenza resa in data 18 marzo 2020 il Tribunale di Ancona ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Banca, rigettando le domande formulate. Nel giudizio di impugnazione proposto dalla Fondazione dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona sono pendenti i termini per il deposito delle memorie conclusionali. Nonostante la sentenza di

<sup>83</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>84</sup> Cfr. nota precedente.

primo grado abbia accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da UBI e le pronunce sul punto risultino di norma favorevoli alla Banca, il rischio di soccombenza è stimato "possibile".

#### *Fondazione Monte dei Paschi di Siena (FMPS)*

Nel 2014 la FMPS ha proposto un'azione di risarcimento dei danni che le sarebbero derivati da un finanziamento concesso nel 2011 da un pool di 13 banche e destinato a fornirle le risorse per la sottoscrizione di un aumento di capitale di MPS; i danni lamentati sarebbero conseguenza della riduzione del valore di mercato delle azioni MPS acquistate con le somme erogate dalle banche. Nel giudizio FMPS ha convenuto 8 ex amministratori della Fondazione in carica nel 2011 e le 13 banche del pool (fra cui Intesa Sanpaolo e Banca IMI); alle banche viene attribuita una responsabilità di natura extra-contrattuale per avere concorso nella presunta violazione da parte degli ex amministratori del limite statutario del rapporto debito-patrimonio. La pretesa risarcitoria è quantificata in circa 286 milioni, in solido fra tutti i convenuti. Nelle difese delle banche è stato evidenziato tra l'altro che la presunta violazione del suddetto limite statutario non sussiste in concreto, in quanto basata su un'erronea valutazione delle poste di bilancio della Fondazione; inoltre nel contratto di finanziamento è stata la stessa FMPS a garantire alle banche che il limite statutario non era violato; da ciò consegue che un eventuale inadempimento dello Statuto sarebbe fonte, al più, di responsabilità esclusiva degli ex amministratori della Fondazione stessa; infine non sussiste il nesso causale tra il comportamento censurato e l'evento dannoso.

Il Tribunale di Firenze, avanti cui pende attualmente il giudizio, nel novembre 2019 ha pronunciato sentenza non definitiva respingendo alcune eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle banche e riservando la decisione sulle istanze istruttorie delle parti. Le banche hanno impugnato la sentenza avanti la Corte d'Appello di Firenze con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione ritenendo sussistenti solide argomentazioni per ottenere la riforma della pronuncia in appello.

Il Giudice di primo grado a scioglimento della riserva assunta per decidere sulle istanze istruttorie ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Fondazione in merito al superamento del limite di indebitamento previsto dallo Statuto in occasione della concessione del finanziamento.

Nel secondo semestre 2021 sono stati avviati contatti transattivi con la Fondazione per verificare la possibilità di definire bonariamente il contenzioso mediante un esborso minimo, se comparato alla pretesa iniziale di parte attrice, tenuto conto degli elevati costi di prosecuzione del giudizio, incrementati dall'ammissione della consulenza tecnica. Dopo lunga negoziazione è stato trovato un accordo che prevede un onere da suddividere tra le banche del pool in base alla quota di finanziamento erogata nel 2011; la quota in capo a Intesa Sanpaolo è pari a 922 mila euro circa. L'accordo è stato formalizzato il 20 dicembre ed il pagamento è stato eseguito il 17 gennaio 2022.

#### *Gruppo Alitalia: Azioni revocatorie*

Nell'agosto 2011, società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria – e precisamente Alitalia Linee Aeree, Alitalia Servizi, Alitalia Airport e Alitalia Express – hanno promosso nei confronti della Banca, davanti al Tribunale di Roma, cinque giudizi di revocatoria fallimentare (di cui uno contro la ex Cassa di Risparmio di Firenze) con richiesta di restituzione di complessivi 44,6 milioni.

Con la costituzione in giudizio, è stata opposta una linea difensiva basata principalmente sulla nullità delle azioni per indeterminatezza delle domande, sulla esclusione del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del Gruppo Alitalia (oggetto prima del piano Air France e poi del successivo salvataggio pilotato dal Governo italiano), nonché sulla non revocabilità delle partite in accredito, considerata la peculiarità delle movimentazioni di conto.

A marzo 2016 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di Alitalia Servizi, condannando la Banca alla restituzione di circa 17 milioni, oltre accessori.

Oltre che censurabile nel merito, la pronuncia risulta essere stata emessa prima del termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali, per cui, nell'atto di appello successivamente proposto, è stata sollevata in via pregiudiziale eccezione di nullità della sentenza, unitamente alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della stessa, quest'ultima accolta con provvedimento del 15 luglio 2016 della Corte di Appello. Nel giudizio sono state depositate le difese finali e si è in attesa della sentenza.

La causa avviata da Alitalia Linee Aeree è invece stata vinta in primo grado ed è in corso la fase di appello, mentre i giudizi promossi da Alitalia Express e da Alitalia Servizi contro la ex C.R. di Firenze si sono conclusi favorevolmente nei primi due gradi e sono seguite impugnative in Cassazione, tuttora pendenti, da parte delle due Procedure.

Per Alitalia Airport, pure vinta in prima istanza, la sentenza favorevole è invece passata in giudicato.

Si segnala che sono comunque in corso, in fase molto avanzata, trattative con i Commissari Straordinari in ordine ad una definizione transattiva di tutto il contenzioso contemplante un esborso già interamente accantonato.

#### *Gruppo Elifani*

Causa promossa nel 2009 da Edilizia Immobiliare San Giorgio 89 S.r.l. (ora incorporata in Enselfin, che si è costituita in sua sostituzione), San Paolo Edilizia S.r.l., Hotel Cristallo S.r.l. e dal socio garante Mario Elifani per ottenere il risarcimento dei danni subiti per asserita condotta illegittima della Banca, per avere la stessa richiesto garanzie sproporzionate rispetto al credito concesso, escusso garanzie pignoratorie, applicato interessi usurari su mutui ed effettuato erronee segnalazioni in Centrale Rischi.

L'importo inizialmente preteso ammontava a circa 116 milioni e la controversia ha come presupposto le medesime circostanze in massima parte già lamentate nei giudizi in tema di anatocismo e interessi ultralegali promosse dalle suddette società nel 2004 e definite transattivamente a inizio 2014. Il giudizio ha avuto esito favorevole per la Banca sia in primo che in secondo grado.

Con ordinanza del 27 dicembre 2019 la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso delle controparti, con rinvio. Le controparti hanno riassunto la causa avanti la Corte d'Appello di Milano quantificando la domanda in circa 72 milioni, oltre interessi e rivalutazione e così per complessivi 100 milioni circa. All'udienza del 19.1.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione con termini per conclusionali (7/3 p.v.) e repliche (28/3 p.v.). Anche in questa fase della vertenza la Banca dispone di validi elementi di difesa, tenuto conto che nei gradi precedenti del giudizio la condotta oggetto di contestazione era stata sostanzialmente ritenuta corretta. Al momento il rischio di causa è ritenuto "possibile".

Ulteriori valutazioni potranno essere effettuate all'esito delle prossime udienze

#### *Mariella Burani Fashion Group S.p.A. in liquidazione e fallimento ("MBFG")*

Il Fallimento Mariella Burani Fashion Group S.p.A. nel gennaio del 2018 ha convenuto in giudizio gli ex amministratori e sindaci, le società di revisione e UBI Banca (quale incorporante di Centrobanca), chiedendo la condanna al risarcimento di pretesi danni subiti per effetto di plurimi atti di mala gestio della società in bonis.

Secondo la prospettazione attorea Centrobanca, confluita in UBI, avrebbe sostenuto finanziariamente nel 2008 la controllante della società fallita (Mariella Burani Holding S.p.A.) in una operazione sulla controllata, nonostante i segnali di insolvenza di quest'ultima già manifestatisi a decorrere da settembre 2007, cagionando un danno quantificato in 92 milioni circa.

La Banca ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Fallimento in quanto il finanziamento oggetto di contestazione era stato erogato a favore della controllante di Mariella Burani Fashion Group S.p.A.; inoltre l'asserito danno di cui il fallimento chiede il risarcimento sarebbe stato in realtà subito dai creditori della società (e non dalla procedura).

Per quanto riguarda il merito delle contestazioni, la Banca ha evidenziato la correttezza del proprio operato nonché l'esclusiva responsabilità della società in bonis, alla quale è imputabile in via esclusiva la redazione di bilanci falsi, la diffusione di false informazioni e la continuazione dell'attività sociale in una asserita situazione di insolvenza.

Il giudizio si trova in fase istruttoria.

#### *Offerta di diamanti*

Nell'ottobre 2015, la Banca ha stipulato un accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) per disciplinare le modalità di segnalazione dell'offerta dei diamanti da parte di DPI ai clienti di Intesa Sanpaolo. Con tale iniziativa, si intendeva rendere disponibile ai clienti una soluzione di diversificazione con le caratteristiche del cosiddetto "bene rifugio" in cui allocare una quota marginale del patrimonio con un orizzonte temporale di lungo periodo. I diamanti erano oggetto di vendita da diversi anni presso altre primarie reti bancarie nazionali.

L'attività di segnalazione si è svolta prevalentemente nel 2016, con un calo significativo a partire dalla fine del medesimo anno.

Complessivamente i clienti che hanno acquistato diamanti sono circa 8.000, per un importo complessivo pari a oltre 130 milioni. Il processo di commercializzazione è stato improntato a criteri di trasparenza, con presidi progressivamente rafforzati nel tempo, inclusi, tra l'altro, controlli di qualità sui diamanti e di congruità dei prezzi praticati da DPI.

Nel febbraio 2017, l'AGCM ha avviato, nei confronti delle società che commercializzano diamanti, (DPI e altra società) procedimenti per l'accertamento di comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette. In aprile tali procedimenti sono stati estesi alle banche che hanno svolto attività di segnalazione dei servizi di dette società.

A conclusione di tali procedimenti, il 30 ottobre 2017 l'AGCM ha notificato i provvedimenti sanzionatori per aver accertato la presunta contrarietà al Codice del Consumo delle condotte di DPI nonché delle banche a cui il procedimento era stato esteso, consistenti – in sintesi – nell'aver fornito una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell'acquisto di diamanti, delle modalità di determinazione del prezzo – prospettato come quotazione – e dell'andamento del mercato. L'Autorità ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 3 milioni, ridotta rispetto all'iniziale determinazione di 3,5 milioni, avendo l'Autorità riconosciuto il pregio delle iniziative poste in essere dalla Banca a partire dal 2016 per rafforzare i presidi del processo di offerta volti a garantire, in particolare, la corretta informativa alla clientela.

A seguito del provvedimento dell'AGCM, la Banca ha corrisposto l'importo oggetto di sanzione e depositato ricorso al TAR del Lazio per l'impugnazione. Con riferimento al suddetto ricorso, nel corso del 2021 non vi sono stati sviluppi da segnalare.

A partire da novembre 2017, la Banca ha:

- rescisso l'accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) e cessato l'attività, già sospesa nel precedente mese di ottobre;
- attivato un processo che prevede il riconoscimento alla clientela dell'originario costo sostenuto per l'acquisto dei preziosi ed il ritiro delle pietre, al fine di soddisfare le esigenze di rivendita della clientela che, a causa della illiquidità che si è creata sul mercato, non sono soddisfatte da DPI;
- inviato nel mese di gennaio 2018 una comunicazione ai clienti possessori di diamanti per ribadire la natura di bene durevole delle pietre, confermando, tra l'altro, la disponibilità della Banca ad intervenire direttamente a fronte di eventuali esigenze di realizzo manifestate dalla clientela e non soddisfatte da DPI.

Nel 2021 sono pervenute 99 richieste per circa 1,6 milioni. A fine anno le richieste di riacquisto complessivamente pervenute dalla clientela e soddisfatte dalla Banca sono 6.822 per un controvalore complessivo di 115,8 milioni. La valutazione dei diamanti riacquistati viene effettuata prendendo in considerazione i valori espressi dall'indice IDEX Diamond Retail Benchmark, una delle principali piattaforme di trading on line utilizzato nelle principali piazze da più di 7.000 operatori.

Nel mese di febbraio 2019 è stato notificato un sequestro preventivo penale per 11,1 milioni, somma corrispondente alle commissioni riconosciute da DPI alla Banca.

Le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Milano riguardano anche altre quattro Banche (maggiormente coinvolte) e due società che commercializzano diamanti.

Nell'ottobre 2019 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini dal quale emerge che sono indagati due gestori della Banca per l'ipotesi di truffa aggravata (in concorso con altri soggetti da individuare) ed è in corso l'identificazione di altri esponenti per l'ipotesi di autoriciclaggio, mentre ad ISP viene contestato l'illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 in relazione a quest'ultimo reato presupposto.

In relazione a quest'ultima contestazione, nel mese di luglio 2021 si è tenuta l'udienza nell'ambito della quale il GIP ha accolto l'istanza di patteggiamento – presentata da Intesa Sanpaolo al solo fine di evitare il protrarsi della pendenza giudiziaria e sulla quale la Procura aveva espresso parere favorevole – pronunciando una sentenza che ha disposto l'applicazione della sola sanzione pecuniaria per un importo pari a 100 mila euro e la confisca delle sole somme costituenti il profitto del reato di autoriciclaggio, quantificate in 61 mila euro.

Si confida ora che la Procura di Milano richieda l'archiviazione nei confronti dei due gestori indagati e disponga il dissequestro delle somme sequestrate non oggetto di confisca, pari a circa 11 milioni.

*Private banker (Sanpaolo Invest)*

Una verifica ispettiva effettuata dall'Audit ha fatto emergere gravi irregolarità da parte di un private banker di Sanpaolo Invest. Le verifiche svolte hanno accertato gravi irregolarità ai danni di diversi clienti, quali distrazioni di fondi e rendicontazioni riportanti importi incrementali non veritieri.

In data 28 giugno 2019 la Società ha risolto per giusta causa il contratto di agenzia con il private banker ed ha provveduto a comunicare i fatti emersi all'Autorità Giudiziaria ed all'Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari che ha dapprima sospeso e poi radiato a dicembre 2019 il private banker dall'Albo unico dei consulenti finanziari.

A seguito dell'illecito, la società ha ricevuto complessivamente 278 richieste risarcitorie (comprendenti reclami, mediazioni e cause), per un importo di circa 62,7 milioni, per lo più fondate su asserite distrazioni di denaro, perdite derivanti da operatività disconosciuta in strumenti finanziari, false rendicontazioni e addebito di commissioni relative al servizio di consulenza.

Ad oggi pendono 47 richieste, per un valore attuale di circa 17 milioni, a seguito della definizione di 231 posizioni.

Dai clienti indebitamente accreditati è stato recuperato l'importo complessivo di 4,2 milioni (già restituito ai clienti danneggiati) e ad oggi pendono sequestri per 4 milioni.

A carico del private banker, è stato disposto un sequestro conservativo, pari a quanto rinvenuto su conti e depositi accesi presso istituti di credito e sulla posizione previdenziale risultante presso Enasarco. Nella conseguente causa di merito l'ex private banker ha formulato domanda riconvenzionale per complessivi 0,6 milioni, a titolo di mancata corresponsione delle indennità di risoluzione del rapporto.

È stato inoltre avviato un ulteriore giudizio nei confronti dell'ex private banker per il recupero dei crediti derivanti dal recesso dal contratto di agenzia, per complessivi 1,6 milioni, oltre interessi a titolo di indennità di mancato preavviso, di penale relativa ad un contratto di finanziamento e di restituzione di anticipi di bonus.

A fronte dei rischi connessi al predetto illecito, sono stati effettuati accantonamenti, per lo più a fronte dei danni accertati relativamente alle richieste risarcitorie e alle cause pendenti.

I predetti accantonamenti non tengono conto della copertura prevista dall'apposita polizza assicurativa in forza della quale la Compagnia ha già riconosciuto un primo anticipo di 744 mila euro.

*Tirrenia di Navigazione in A.S.: Azioni revocatorie*

A luglio 2013 Tirrenia di Navigazione in A.S. ha promosso avanti al Tribunale di Roma due revocatorie fallimentari contro la ex Cassa di Risparmio di Venezia per 2,7 milioni e contro l'ex Banco di Napoli per 33,8 milioni.

In entrambi i giudizi parte attrice ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza per tutto il semestre anteriore all'ammissione ad amministrazione straordinaria sulla base di notizie diffuse dai media, del mancato rinnovo di concessioni per la navigazione, del venire meno di contributi statali (perché ritenuti aiuti di Stato) e delle evidenze della centrale dei rischi. Sotto il profilo oggettivo, la pretesa è quantificata alla stregua del c.d. "rientro utile" conseguito sui conti di Tirrenia, corrispondente alla differenza tra la massima esposizione debitoria e il saldo finale dei conti determinatasi nel semestre che ha preceduto la dichiarazione di insolvenza.

La causa contro l'ex CR Venezia si è conclusa in primo grado nel 2016 con condanna al pagamento di 2,8 milioni e quella contro l'ex Banco di Napoli si è conclusa nel novembre 2021 con condanna della Banca al pagamento di 14,5 milioni. Al riguardo sono stati appostati adeguati accantonamenti in particolare considerando una prospettiva di definizione transattiva dei giudizi, ora entrambi in appello.

*Vertenza Selarl Bruno Raulet (già Dargent Tirmant Raulet)*

Si tratta di una causa promossa in Francia nel 2001 dal fallimento dell'imprenditore immobiliare Philippe Vincent, che ha chiesto alla Banca un risarcimento di 56,6 milioni per l'asserito "sostegno finanziario abusivo" che sarebbe stato concesso all'imprenditore. La pretesa del fallimento è sempre stata rigettata nei vari gradi di giudizio intercorsi durante 17 anni, fino alla sentenza della Corte di Colmar del maggio 2018 che ha condannato la Banca al risarcimento di circa 23 milioni. La sentenza di Colmar è stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione francese, che nel gennaio 2020 ha annullato e cassato con rinvio alla Corte di Appello di Metz la decisione della Corte di Appello di Colmar. In conseguenza di ciò, nel primo trimestre del 2020 la Banca ha ottenuto la restituzione dei circa 23 milioni pagati a seguito della sentenza della Corte di appello di Colmar del 2018, che erano stati accreditati su conto corrente vincolato intrattenuto presso la CARPA (Cassa dell'Ordine degli avvocati).

Alla fine di luglio 2020 il curatore fallimentare ha riassunto la causa davanti alla Corte d'Appello di Metz, chiedendo il pagamento di 55,6 milioni (pari all'intero passivo fallimentare, dedotto quanto ricavato dalla vendita dell'immobile il cui acquisto venne finanziato dalla Banca); la Banca si è costituita ed ha contestato le pretese avversarie. Con sentenza resa il 27 luglio 2021 la Corte d'Appello di Metz ha accolto parzialmente la domanda della curatela, condannando la Banca al pagamento di circa 20 milioni, oltre a spese legali dei diversi gradi di giudizio (e così complessivamente 20,6 milioni). La Corte ha quantificato il danno patito dalla massa fallimentare in misura pari al finanziamento accordato dalla Banca, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene posto a garanzia.

A dicembre 2021 è stato proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione francese in quanto ad avviso dei legali esterni che assistono Intesa Sanpaolo sussistono i presupposti per una riforma della sentenza.

In parallelo, la curatela ha impugnato autonomamente la decisione della Corte di Appello, insistendo per la condanna della Banca al pagamento dell'intero passivo fallimentare; la Banca depositerà le proprie controdeduzioni in questo procedimento. La decisione sulle due impugnazioni è attesa nel corso del 2022.

A novembre 2021 si è proceduto al pagamento a favore della curatela dell'importo oggetto di condanna, con modalità analoghe a quelle adottate in occasione della precedente pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Colmar. Anche in questo caso le somme sono state temporaneamente depositate presso la CARPA e saranno indisponibili sino all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione. In caso di esito positivo saranno retrocesse ad Intesa Sanpaolo, diversamente verranno incamerate dalla curatela.

### *Causa promossa nei confronti di due società controllate ungheresi di Intesa Sanpaolo*

La causa è connessa ad un contratto di locazione risolto da una delle società controllate nel 2010. Nel corso del 2011 il conduttore ha promosso giudizio in sede civile e nel corso del 2021 ha integrato la pretesa iniziale, formulando nuove domande ed elevando – conseguentemente - l'ammontare complessivo delle pretese a circa 31 milioni di euro. Le società controllate si oppongono fermamente a tutte le pretese avanzate da parte attrice, sia in fatto che in diritto.

Gli avvocati difensori delle società convenute ritengono che le ulteriori domande formulate in corso di causa siano prive di fondamento e non comportino variazione del complessivo livello di rischio della vertenza.

Le società controllate di Intesa Sanpaolo si sono attivate nel 2012 per il riconoscimento dei crediti vantati nei confronti del conduttore in virtù di canoni di locazione non saldati. Tale procedimento è tuttora in corso.

### *Contenzioso del lavoro*

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, anche relativo all'ex Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2021 non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

### *Attività potenziali*

Quanto alle attività potenziali ed in particolare al contenzioso IMI/SIR si ricorda che a seguito della sentenza passata in giudicato con cui era stata accertata la responsabilità penale del giudice Metta corrotto (e dei correi Rovelli, Acampora, Pacifico e Previti), i responsabili erano stati condannati al risarcimento dei danni, rimettendone la relativa quantificazione al giudice civile. Intesa Sanpaolo aveva quindi promosso una causa presso il Tribunale di Roma per ottenere la condanna dei suddetti responsabili al risarcimento del danno.

Con sentenza del maggio 2015, il Tribunale di Roma ha provveduto a quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Intesa Sanpaolo e a condannare Acampora e Metta – nonché in solido con quest'ultimo (ai sensi della Legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo di 173 milioni al netto del prelievo fiscale, oltre interessi legali a decorrere dal 1° febbraio 2015 sino al soddisfo e al ristoro delle spese legali. L'importo della condanna teneva conto di quanto ricevuto dalla Banca a seguito di transazioni nel frattempo intervenute con la famiglia Rovelli e con le controparti Previti e Pacifico.

La Corte d'Appello di Roma nel luglio 2016 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per la somma eccedente l'importo di 130 milioni oltre accessori e spese, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni a giugno 2018. Per effetto di questa decisione, a dicembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva accreditato a favore di Intesa Sanpaolo la somma di 131.173.551,58 euro (corrispondenti a 130 milioni di cui all'ordinanza, oltre interessi legali e spese liquidate). Onde evitare contestazioni, si era proceduto a richiedere ed incassare solo l'importo esatto del dispositivo stesso, senza operare il c.d. "gross-up". Il 16 aprile 2020 è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha sostanzialmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale, pur riducendo l'importo del danno non patrimoniale all'importo di 8 milioni (rispetto a 77 milioni che erano stati quantificati dal giudice di primo grado), e ha stabilito una condanna di 108 milioni, da ritenersi sempre al netto del prelievo fiscale, oltre ad interessi legali e spese.

Nel secondo trimestre 2020 è stato depositato dalla Banca ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto nella pronuncia in relazione al calcolo del danno liquidato; la Corte d'Appello con provvedimento depositato il 7 dicembre 2020 ha rigettato il ricorso presentato dalla Banca. La Banca lo scorso maggio ha notificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma il 16 aprile 2020. Il ricorso contiene due motivi principali:

- a) la riduzione a 8 milioni del danno non patrimoniale operata dalla Corte d'Appello, a fronte dei 77 milioni riconosciuti dalla sentenza di primo grado, risulta arbitraria e non supportata da un solido ragionamento logico-giuridico;
- b) anche accettando la riduzione sub a), la Corte nel rideterminare l'importo del danno complessivo ha commesso un errore di calcolo. Tale profilo era già oggetto dell'istanza di correzione materiale depositata nel 2020, rigettata dalla Corte in quanto ritenuto da quest'ultima un tema rimediabile mediante impugnazione.

## **CONTENZIOSO FISCALE**

A livello di Gruppo, a fine 2021 il valore complessivo delle pretese per contenziosi fiscali (imposte, sanzioni e interessi) è di 215 milioni (211 milioni al 31 dicembre 2020).

I rischi relativi sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, pari a 76 milioni (74 milioni al 31 dicembre 2020).

Al 31 dicembre 2021 per la Capogruppo sono pendenti 628 pratiche di contenzioso (687 pratiche al 31 dicembre 2020), per un valore complessivo della pretesa (imposte, sanzioni e interessi) di 135 milioni (139 milioni al 31 dicembre 2020), conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità. Relativamente a tali contesti, i rischi effettivi al 31 dicembre 2021 sono stati quantificati in 57 milioni (57 milioni anche al 31 dicembre 2020).

Rispetto ai dati al 31 dicembre 2020, per Capogruppo i principali eventi che hanno dato luogo a movimentazioni significative delle pretese sono principalmente rappresentati:

- in aumento (circa 16,4 milioni) da: i) 7,7 milioni dalla inclusione nel perimetro di Capogruppo delle controversie ex UBI Banca al 31 dicembre 2020 e conseguente aggiornamento; ii) 4 milioni da nuove contestazioni per IMU, di cui 3,1 milioni su immobili non reimpossessati da contratti di leasing risolti e 0,9 milioni per IMU su contratti di leasing a reddito; iii) 1,6 milioni da una contestazione in tema di Tarsu con il Comune di Napoli (peraltro già chiusa favorevolmente nell'anno); iv) 1,2 milioni per diverse contestazioni in tema di imposta di registro su atti giudiziari, tra cui un avviso di liquidazione di 0,6 milioni per una sentenza su un contenzioso civilistico di recupero crediti; v) 1,5 milioni da interessi maturati sul contenzioso in essere;
- in diminuzione (circa 19,6 milioni) da: i) 5,7 per chiusure di contenziosi IMU su immobili da contratti di leasing sia in seguito a definizione che ad annullamento da parte dei Comuni; ii) 2,9 milioni per la definizione della contestazione IVA in tema di leasing nautico sul regime di non imponibilità ex articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72 per l'anno 2015; iii) 2,5 milioni per la chiusura di due contestazioni TARSU del Comune di Napoli; iv) 1,1 milioni per la chiusura di numerose

contestazioni in materia di imposta di registro; v) 2,7 milioni per IRES e IRAP dovuti alla positiva definizione a) di una controversia in tema di deducibilità dei contratti derivati di copertura dell'anno d'imposta 2008 per 2 milioni tramite l'istituto c. d. della "pace fiscale" e b) dell'accertamento relativo alla ex Bancapulia per l'anno 2015, pari a 0,7 milioni, in cui veniva contestata la rilevanza dell'imposta sostitutiva originariamente versata al fine di affrancare la differenza di valore nominale su taluni crediti; vi) 2,4 per la positiva chiusura (con sentenza della Cassazione) di una contestazione in tema di soggettività passiva delle società di leasing al pagamento del bollo auto; vii) 1,7 milioni per contenzioso connesso ad una cartella di pagamento ex Caripuglia su un contenzioso Irpeg dell'anno 1982, integralmente pagata a conto economico.

Sempre rispetto al 31 dicembre 2020, per la Capogruppo le principali variazioni degli accantonamenti (rimasti a livello complessivo sostanzialmente invariati) sono collegate:

- in aumento (circa 8,4 milioni), da: i) 1,3 milioni per inclusione nel perimetro dell'accantonamento a fronte dei contenziosi UBI Banca e conseguente aggiornamento; ii) 3,4 milioni per maggior accantonamento sulla contestazione Sudameris dovuto al maggior rischio a causa della sfavorevole sentenza di primo grado; iii) 2,6 milioni riferiti alle sopra citate contestazioni IMU su immobili non reimpossessati;
- in diminuzione (circa 9,1 milioni), da: i) 2,9 milioni per la definizione della contestazione IVA sul regime di non imponibilità ex articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72 per l'anno 2015; ii) 5,4 milioni relativi alle contestazioni IMU, di cui: 2,6 milioni di rilascio del fondo per la definizione favorevole delle pratiche con riduzione integrale o parziale dell'atto impositivo e 2,8 milioni di rilascio con contestuale pagamento per chiusura della controversia.

Nel corso dell'esercizio sono stati chiusi 302 rilievi della Capogruppo per un contestato totale di 19 milioni con un esborso di circa 6 milioni.

Per le partecipate italiane il contenzioso fiscale al 31 dicembre 2021 ammonta a complessivi 71 milioni (63 milioni al 31 dicembre 2020), fronteggiati da accantonamenti per 11 milioni (10 milioni nel bilancio 2020).

Rispetto al 31 dicembre 2020, i principali eventi che hanno dato luogo a movimentazioni significative dell'ammontare complessivo delle pretese (+8 milioni) sono i seguenti:

- +18 milioni di nuove controversie di Intesa Sanpaolo Private Banking, Cargeas Assicurazioni, Provis e UBI Leasing;
- -4 milioni di controversie chiuse riferite principalmente a Provis e UBI Leasing in prevalenza riferite al tema della soggettività passiva dell'IMU in relazione a contratti di leasing immobiliare risolti senza reimpossessamento dei beni;
- -6 milioni riferiti a contestazioni ex UBI Banca. Tali controversie, per effetto dell'incorporazione sono ora ricomprese nei valori della Capogruppo.

L'aumento dell'accantonamento rispetto al 31 dicembre 2020, pari a 1 milione, è principalmente riferito:

- +4 milioni di accantonamento sulle nuove controversie sorte per Provis;
- -2 milioni di accantonamento riferito a pratiche chiuse da parte di Provis;
- -1 milioni di accantonamento riferito alle pratiche ex UBI Banca. Tale accantonamento viene ora rilevato nel fondo rischi della Capogruppo.

Le vertenze fiscali relative alle controllate estere sono di ammontare pari a 9 milioni (9 milioni anche a fine 2020), fronteggiate da accantonamenti per 8 milioni (7 milioni nel 2020). Il maggior accantonamento deriva principalmente da un aggiornamento della passività potenziale relativa alle controversie della Alexbank in tema di mancato versamento dell'imposta di bollo da parte delle filiali della banca egiziana per i periodi d'imposta 1984 – 2008 (valore complessivo del petitum 5,8 milioni).

Non si segnalano nuove controversie di importo rilevante nell'anno.

Nei paragrafi che seguono sono fornite informazioni sulle controversie attualmente in essere (comprese quelle sorte prima del 2021) più rilevanti.

## Capogruppo

### *Contenzioso in materia di imposta di registro su riqualificazione di operazioni di conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni in cessione di azienda e conseguente accertamento di maggior valore dell'azienda*

Si tratta di contenziosi aventi ad oggetto recuperi di imposta di registro su operazioni di conferimento di rami aziendali e successiva vendita delle partecipazioni, riqualificati dal Fisco come cessioni di rami aziendali e sul conseguente accertamento di maggior valore del ramo (petitum complessivo 39 milioni). Tali contenziosi non sono stati definiti con la c.d. pace fiscale, ex articolo 6 del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), perché in taluni casi la Banca aveva già provveduto al versamento dell'intero ammontare accertato e per effetto della definizione non avrebbe avuto diritto alla restituzione delle somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, oppure in altri casi perché vi erano fondate prospettive di esito favorevole dei giudizi pendenti in Cassazione.

Rientra in tale casistica anche la controversia (petitum 8 milioni), relativa alla riqualificazione della complessa operazione con cui la società Manzoni S.r.l. trasferiva alla Melville S.r.l., mediante scissione parziale non proporzionale, un ramo d'azienda "private equity" alla stessa pervenuto tramite due diversi conferimenti di ramo da parte di Intesa Sanpaolo e dell'allora IMI Investimenti. La controversia si è conclusa con sentenza favorevole alla Banca, depositata dalla Corte di Cassazione in data 17 gennaio 2022.

### *Contenzioso in tema di IMU su immobili non reimpossessati a seguito della risoluzione dei relativi contratti di leasing*

Il contenzioso ha ad oggetto l'individuazione della soggettività passiva dell'IMU con riferimento ad immobili di proprietà delle società di leasing concessi in locazione finanziaria a terzi, il cui contratto di leasing è stato risolto anticipatamente per inadempimento del locatario ovvero si è sciolto per effetto di procedure concorsuali coinvolgenti il locatario stesso, senza che quest'ultimo abbia però provveduto alla riconsegna del bene al locatore. Su tale questione è sorto negli anni un contenzioso fiscale (che ha riguardato anche la ex Mediocredito Italiano e la Provis) riguardante la riconducibilità della soggettività passiva IMU in capo (ancora) all'utilizzatore ovvero (già) alla società di leasing nel lasso temporale intercorrente tra la data di risoluzione (o scioglimento) del contratto di leasing e la data di materiale riconsegna del bene al locatore. Nel 2020 si è affermata la tesi della soggettività IMU delle società di leasing dalla data di risoluzione giuridica del contratto, indipendentemente dal reimpossessamento del bene. Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'abolizione dell'Imposta

unica comunale (IUC), nelle sue componenti relative all'Imposta Municipale (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU e, in data 18 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la circolare nr. 1/DF, a commento delle modifiche ha fornito precise indicazioni sulla soggettività passiva della nuova IMU con riferimento alla data della risoluzione del contratto di leasing, in linea con la giurisprudenza prevalente. In considerazione di ciò, la Banca ha deciso di procedere, a partire dal 2020, al pagamento dell'IMU su tutti gli immobili in leasing con contratti risolti, indipendentemente dall'avvenuta riconsegna del bene, promuovendo ove possibile le azioni di rivalsa nei confronti degli ex utilizzatori. È stato altresì deciso il progressivo abbandono di tutti i contenziosi pendenti su accertamenti relativi alle annualità fino al 2019, previo esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale presso i Comuni interessati per l'annullamento delle sanzioni e la compensazione delle spese di giudizio. Il petitum complessivo è di 10 milioni interamente cautelato nel fondo rischi contenzioso.

#### *Contenzioso in tema di IVA su operazioni di leasing nautico*

Con riguardo alla incorporata Mediocredito Italiano, era stata avviata una verifica fiscale generale da parte della Guardia di Finanza di Milano in data 17 aprile 2019 che riguardava gli anni d'imposta 2014 e 2015 ai fini IVA e gli anni d'imposta 2015 e 2017 ai fini delle imposte dirette. La verifica si è conclusa in data 13 ottobre 2020.

Relativamente all'anno d'imposta 2014 ai fini IVA, la Guardia di Finanza aveva già notificato il Processo Verbale di Costatazione (PVC) il 31 luglio 2019 contestando: i) il regime IVA di non imponibilità, ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72, applicato dalla società al leasing nautico e ii) la non imponibilità dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72 per una operazione di riscatto di imbarcazione. L'importo totale di IVA contestata ammontava a 2,3 milioni (di cui 1,7 sul primo rilievo e 0,6 sul secondo). È stato conseguentemente notificato l'avviso di accertamento da parte della Direzione Regionale Lombardia (maggiorato di interessi e sanzioni), avverso il quale è stato presentato il ricorso la cui udienza, a seguito di alcuni rinvii, è stata posticipata a febbraio 2022. Sulla posizione la Banca ha effettuato accantonamenti in merito alla prima contestazione, solo per il rischio per imposta e interessi e non anche per sanzioni, mentre per la seconda si ritiene che l'eventuale passività fiscale ricada contrattualmente sul cliente.

Per l'anno d'imposta 2015, l'avviso di accertamento afferente a un unico rilievo di non imponibilità ex articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/72, applicato dalla società al leasing nautico è stato definito con un esborso di circa 2 milioni con utilizzo del fondo rischi contenzioso fiscale già costituito nel 2019 per 2,9 milioni. Per l'anno 2016, la Banca ha ricevuto un questionario dell'Agenzia delle Entrate a cui ha fornito risposta ed è in attesa della notificazione dell'avviso di accertamento.

Relativamente agli anni d'imposta 2015 e 2017 ai fini delle imposte dirette la verifica si è conclusa invece senza la rilevazione di irregolarità.

\* \* \* \* \*

Con riguardo invece alle controversie di Intesa Sanpaolo definite nel periodo, si segnala: (i) la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente annullato un risalente avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per la cessione nel 2008 da Intesa Sanpaolo S.p.A. di un ramo d'azienda bancaria al Credito Piemontese S.p.A. (ora Credito Valtellinese S.p.A.). Il totale della contestazione è pari a circa 1,7 milioni complessivi e per effetto della sentenza favorevole si avrà titolo per la restituzione del versamento operato a titolo provvisorio in corso di causa con realizzo di una sopravvenienza attiva; (ii) la sentenza della Cassazione che ha definitivamente annullato le pretese della Regione Emilia-Romagna per il periodo di imposta 2010 (valore 2,4 milioni) in tema di tasse automobilistiche, riconoscendo la soggettività passiva del tributo in capo all'utilizzatore del bene a titolo di locazione finanziaria invece che alla società di leasing (nel caso la ex Neos Finance); (iii) l'ordinanza della Cassazione che ha dichiarato estinti per avvenuta definizione delle liti pendenti ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, due avvisi di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2008 in cui veniva contestata la indeducibilità fiscale dei componenti negativi relativi a strumenti di copertura (valore 2 milioni); (iv) la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una contestazione TARSU notificata dal Comune di Napoli per cui sono state riconosciute integralmente le ragioni della Banca (valore 1,6 milioni).

Con riferimento alla incorporata Banca Nuova (già facente parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza), la verifica dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia sull'anno 2015 si è conclusa in adesione con il disconoscimento della perdita dell'esercizio di 0,7 milioni (senza irrogazione di sanzioni), per illegittima deduzione di sopravvenienze passive per lo storno di ricavi per fatture da emettere nei confronti di alcuni enti pubblici contabilizzate negli anni dal 2002 al 2015. Si tratta di costi per i quali non è stata rinvenuta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi per la relativa deduzione fiscale o dovuti ad errori materiali. La riduzione della perdita ha determinato in Intesa Sanpaolo l'annullamento delle DTA IRES iscritte sulla perdita fiscale dell'incorporata Banca Nuova per un ammontare pari a 0,2 milioni (27,5% della minor perdita recuperabile di 0,7 milioni). La contestazione è stata segnalata alla Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. - e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per opportuna informativa e in considerazione degli impegni di garanzia assunti con l'art. 2, comma c), del d.m. 25 giugno 2017, n. 187, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 -, tenuta a mantenere indenne Intesa Sanpaolo della eventuale passività, ai sensi dell'Articolo 11 del contratto concluso in data 26 giugno 2017, per l'acquisizione delle attività, passività e rapporti giuridici.

Infine, per quanto concerne le filiali di Intesa Sanpaolo localizzate all'estero si evidenzia che: i) è in corso una verifica fiscale in materia di IVA sulla filiale di Londra con riferimento ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018. Non si segnalano rilievi. L'altra verifica fiscale su questa filiale in materia di IVA per l'anno 2020 si è chiusa ad agosto 2021, senza alcun impatto a conto economico; ii) sono in corso quattro verifiche fiscali in materia di imposte dirette sulla filiale di New York per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2018 e 2019. Al momento l'unico rilievo è stato elevato dallo Stato di New York con riferimento ai periodi d'imposta 2015 e 2016 accertando, per il periodo d'imposta 2015, circa 40 mila euro a titolo di maggiori imposte (oltre interessi ed eventuali sanzioni); per il periodo d'imposta 2016, circa 36 mila euro a titolo di maggiori imposte (oltre interessi ed eventuali sanzioni). La filiale sta dialogando con lo Stato di New York per ottenere l'annullamento dei rilievi; iii) è in corso la verifica iniziata ad aprile 2021 dall'Agenzia delle entrate di Madrid per l'anno 2016 ai fini delle imposte sui redditi con riguardo alla filiale di Madrid dell'incorporata UBI Banca, chiusa il 31 dicembre 2018. Al momento non sono state elevate contestazioni;

iv) è stata avviata la verifica sulla filiale di Monaco di Baviera della ex UBI Banca per gli anni dal 2015 al 2018. E' in fase di acquisizione da parte delle Autorità fiscali locali la documentazione contabile e fiscale; v) la verifica fiscale in materia di IVA sulla filiale di Varsavia per i periodi d'imposta 2016 – 2021 si sta concludendo con un onere complessivo stimato in circa 20 mila euro; vi) la verifica fiscale sulla filiale di Madrid di Intesa Sanpaolo con riferimento alla deducibilità delle spese di regia pari a 2,2 milioni per il periodo d'imposta 2015, si è conclusa con un rilievo di circa 140 mila euro, che la filiale ha provveduto a definire.

### **Società del Gruppo**

Per *Banca Fideuram* sono pendenti in Cassazione, su ricorso della Banca, tre cause riguardanti la presunta mancata effettuazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati negli anni 2009, 2010 e 2011 su conti correnti bancari esteri intrattenuti presso la Fideuram Bank (Luxembourg) da due fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese "storici" (Fonditalia e Interfund SICAV), per i quali negli anni accertati Banca Fideuram era unicamente banca collocatrice e banca corrispondente (valore complessivo delle controversie 9,3 milioni). Essendo risultata soccombente in secondo grado in tutti i giudizi, si è ritenuto opportuno predisporre - sentito il consulente incaricato dell'assistenza nei giudizi pendenti dinanzi al giudice di legittimità - un accantonamento a fondo rischi, comprensivo di sanzioni e interessi, calcolato solo sull'ammontare della pretesa accertata che si ritiene a rischio probabile.

*Intesa Sanpaolo Private Banking*, ha da tempo pendenti contenziosi IRES e IRAP relativi alla deduzione (avvenuta negli anni 2011 e seguenti) della quota di ammortamento dell'avviamento, scaturita dai conferimenti dei rami aziendali private di Intesa Sanpaolo e della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna nel 2009, Banca di Trento e Bolzano e Cassa di Risparmio di Firenze nel 2010, Cassa di Risparmio Pistoia e Lucchesia e Cassa di Risparmio dell'Umbria nel 2013, affrancati dalla conferitaria ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

In data 29 aprile 2021 sono stati notificati gli avvisi di accertamento IRES e IRAP per l'anno di imposta 2016. L'importo dedotto dalla società e ora contestato dalla DRE Lombardia per tale annualità riguarda il medesimo valore già rettificato per l'anno 2015, pari a 12,1 milioni, cui corrispondono una maggiore IRES per 3,3 milioni e IRAP per 0,7 milioni, oltre interessi, e sanzioni (totale complessivo 8,2 milioni).

In merito allo stato dei contenziosi si rammenta quanto segue:

- anno 2011: favorevole sentenza n. 2763/2019, depositata il 26 giugno 2019, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha respinto nel merito l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7028/2017 (ammontare della complessiva pretesa pari a 7,9 milioni, di cui 3,8 per imposte e 3,5 per sanzioni). Il giudice di secondo grado ha anche accolto l'appello incidentale della società sulla questione pregiudiziale della decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento; infatti, l'affrancamento dell'avviamento era stato evidenziato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2010, e gli avvisi sono stati notificati nel corso del 2017, quindi oltre i termini decadenziali individuati dall'art. 43 D.P.R. n. 600/73. Il giudizio pende in Cassazione su ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato e per la Banca è stato predisposto controricorso;
- anno 2012: sfavorevoli sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nn. 5172/2019 e 5173/2019 che hanno accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate (ammontare della complessiva pretesa pari a 8 milioni di cui 3,9 per imposte e 3,5 per sanzioni). La Banca ha presentato ricorso per Cassazione;
- anno 2013: favorevoli sentenze sia della Commissione Tributaria Provinciale sia della Commissione Tributaria Regionale (ammontare della complessiva pretesa pari a 10,2 milioni di cui 4,9 per imposta e 4,4 per sanzioni). L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione e la Banca si è costituita con controricorso;
- anni 2014 e 2015: la Sez. 2<sup>a</sup> della Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 504/2/2020 del 7/02/2020, depositata il 13/02/2020, ha accolto i ricorsi IRES e IRAP per entrambe le annualità (giudizi riuniti). L'ammontare della pretesa tributaria ammonta a 16,1 milioni (di cui 7,9 per imposte e 7,2 milioni per sanzioni), oltre interessi. In data 12 novembre 2020 è stato notificato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la predetta sentenza. La Banca si è costituita nel giudizio.
- anno 2016: pendente in primo grado.

Il totale contestato ammonta dunque, per imposte, sanzioni ed interessi, a 51 milioni. Sulla base di parere rilasciato il 17 giugno 2021 dal consulente che assiste la Banca in Corte di Cassazione, il rischio di passività è valutato di tipo possibile, in quanto la legittimità dell'affrancamento degli avviamenti che si generano ex novo in capo alla conferitaria – posto a suo tempo in essere anche da altre società del Gruppo e contestato a nessuna - è stata esplicitamente ammessa dall'Agenzia con la Circolare n. 8/E del 2010 ed è coerente con le previsioni dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

*Cargeas Assicurazioni*, società di assicurazione acquisita da parte di Intesa Sanpaolo Vita il 27 maggio 2021, è stata interessata da una verifica dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti, volta a riscontrare la corretta applicazione, con riferimento alle annualità dal 2010 al 2018, delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

In esito alla verifica è stata contestata la classificazione delle polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di "perdita d'impiego" (obbligatoriamente connessi ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e facoltativamente ad altri mutui, finanziamenti e crediti al consumo), soggette all'imposta sui premi assicurativi con aliquota del 2,5%, in polizze per assicurazione del rischio di "credito", soggette ad aliquota del 12,5%. L'Agenzia sostiene che sebbene il rischio assicurato (sulla cui base il premio viene determinato con criteri di natura statistico/attuariale) sia rappresentato dalla perdita dell'impiego, sarebbe applicabile l'aliquota del 12,5% prevista per le assicurazioni contro il rischio di credito, nella considerazione che la polizza - in ultima istanza - tutelerebbe l'interesse patrimoniale dell'ente finanziatore alla riscossione del proprio credito.

La contestazione non è una novità per il settore e le imprese assicurative da anni ritengono apodittiche e strumentali le motivazioni dell'Agenzia. Anche l'ANIA è intervenuta recentemente sul tema con la circolare prot. 0082 del 5 marzo 2021 (che richiama la circolare prot. 127 del 21 aprile 2005) segnalando come tale assunto dell'Agenzia crei una serie di conseguenze asistematiche e abnormi sicuramente estranee alla volontà del legislatore della legge n. 1216, ma anche all'orientamento

della stessa Amministrazione finanziaria che sul punto si era espressa a favore dell'aliquota del 2,5% nella circolare n. 29/E del 2001.

Nel merito precisa l'ANIA che nelle polizze la qualifica di assicurato è individuata nella persona fisica che aderisce in piena autonomia alla polizza collettiva proposta dall'istituto finanziatore e tale assetto contrattuale vale a riconoscere nel debitore persona fisica il soggetto nell'interesse del quale la polizza viene stipulata, in quanto il rischio oggetto della copertura (perdita dell'occupazione che determina l'impossibilità di onorare il debito) non può che prodursi in capo a quest'ultimo.

Inoltre, dallo schema negoziale si evince che il finanziatore è il contraente della polizza esclusivamente sul piano formale, mentre, in virtù della manifestazione della propria volontà di aderire al contratto e del costo addebitatogli che si riferisce esclusivamente al premio assicurativo pagato, è il lavoratore finanziato a rivestire, effettivamente, la qualifica di contraente, oltre che quella di assicurato.

Infine, ad ulteriore supporto va considerato che anche la comunicazione dei dati e delle notizie relative ai soggetti contraenti annualmente trasmessa all'Anagrafe tributaria contempla l'indicazione dei singoli aderenti alla polizza collettiva, in quanto soggetti che sopportano l'onere del premio.

A seguito della verifica, la Cargeas ha ricevuto il 25 maggio 2021 un avviso di accertamento per l'anno 2010 dove viene accertata una maggiore imposta di 1,7 milioni, interessi per 0,7 milioni e sanzioni di 3,4 milioni pari al 200% dell'imposta accertata (sanzione minima ex lege), per un totale complessivo di 5,7 milioni. In data 21 luglio 2021 l'atto è stato impugnato avanti gli Organi della giustizia tributaria e, ad oggi, la controversia è pendente in primo grado.

In considerazione delle argomentazioni ben espresse dall'ANIA e per le valutazioni formalizzate dai difensori patrocinanti, il rischio di passività è stato ritenuto possibile ma non probabile, pertanto non è stato operato alcun accantonamento a fondo rischi per imposta, sanzioni ed interessi, mentre è stato accantonato il costo afferente gli oneri legali per 0,1 milioni.

*Provis* ha pratiche di contenzioso IMU e TASI pendenti o comunque prossime all'avvio del valore complessivo di 3,6 milioni, a fronte delle quali l'accantonamento al fondo rischi è pari a 3,9 milioni comprensivo di spese legali.

Con riguardo alle società controllate estere, si segnalano le seguenti evoluzioni del contenzioso intervenute nell'anno.

*Intesa Sanpaolo Bank Albania* è interessata principalmente da un contenzioso pendente in Cassazione su ricorso della Banca, avente ad oggetto la cancellazione di crediti non più esigibili che secondo l'amministrazione finanziaria avrebbero portato ad una diminuzione non legittima della base imponibile ai fini delle imposte dirette delle annualità dal 2003 al 2007 (1,3 milioni). Il rischio è stato interamente cautelato. Si è definito con il pagamento di 1 milione con utilizzo del fondo, il contenzioso relativo alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2011.

*Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo*, è stata oggetto di una verifica da parte del Receita Federal do Brasil (RFB), cui ha fatto seguito un avviso di accertamento in tema di imposte dirette per gli anni 2015 e 2016. La contestazione riguarda l'improprio utilizzo di perdite fiscali pregresse, ad avviso delle autorità fiscali brasiliane non utilizzabili poiché generate prima della riorganizzazione che ha interessato *Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo* che ne avrebbe modificato l'attività svolta e la compagine societaria. Il rilievo mosso dal RFB è pari a 1,7 milioni su cui la Società non ha effettuato alcun accantonamento giudicando remoto, anche sulla base della valutazione del consulente locale, il rischio di soccombere in giudizio. Il primo grado di giudizio si è chiuso con esito sfavorevole alla Banca che ha presentato ricorso in appello il 14 dicembre 2020.

Inoltre, la società brasiliana è stata anche oggetto di una verifica da parte del Sao Paulo City Municipality, cui ha fatto seguito un avviso di accertamento in tema di Imposto Sobre Servicos (ISS) per gli anni 2016-2017. Il rilievo mosso è pari a 60 mila euro su cui la società non ha effettuato alcun accantonamento giudicando remoto, anche sulla base della valutazione del consulente locale, il rischio di soccombere in giudizio. La Banca ha presentato ricorso in primo grado il 15 ottobre 2021.

*Alexbank* ha in corso due verifiche fiscali relative rispettivamente alla corporate income tax, con riferimento al periodo d'imposta 2018, e all'imposta di bollo, con riferimento al periodo d'imposta 2019. Al momento non risultano formulate contestazioni.

Inoltre, è pendente un contenzioso avente ad oggetto il mancato versamento dell'imposta di bollo da parte delle filiali della banca del valore complessivo di 5,8 milioni per i periodi d'imposta 1984 – 2008. La quantificazione della passività potenziale è stata aggiornata e risulta integralmente accantonata.

È pendente dinanzi al giudice di ultimo grado il contenzioso della controllata ucraina *Pravex Bank* relativo al disconoscimento della perdita fiscale di 4 milioni circa riportata nel 2018 da anni precedenti. La contestazione non determina effetti sul conto economico in quanto la società non ha iscritto la fiscalità anticipata e presenta una situazione fiscale che non consente comunque l'utilizzo di detta perdita. Nel corso del 2019 è stato anche presentato ricorso in primo grado relativamente ad un ulteriore accertamento delle autorità fiscali locali in materia di IVA del valore di 20 mila euro circa.

*Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna I Hercegovina* è stata oggetto di una verifica da parte del "Indirect taxes BiH office", cui ha fatto seguito un avviso di accertamento in tema di IVA per il periodo 1° aprile 2013 - 31 marzo 2018, notificato l'11 ottobre 2018. La contestazione riguarda alcuni servizi cui non si applicherebbe il regime di esenzione IVA in quanto di natura non finanziaria e sono nello specifico: i) servizi internazionali resi da VISA; ii) servizi resi a clienti in relazione a prodotti finanziari (e.g. saldi dei conti correnti); iii) servizi legali resi da fornitori stranieri. La contestazione è di importo complessivo pari a 120 mila euro per IVA, sanzioni e interessi. *Intesa Sanpaolo Banka* ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento in data 30 ottobre 2018 che è stato respinto dalle autorità giudiziarie locali e a marzo 2019 è stato presentato appello avverso la sentenza di primo grado. Inoltre, la Banca ha in corso altre due contestazioni in materia di Corporate Income Tax per i periodi d'imposta 2004 - 2006 entrambe pendenti in secondo grado (il primo grado in entrambi i casi si è chiuso in senso sfavorevole alla Banca). Le passività eventuali di 0,3 milioni derivanti dai giudizi di secondo grado sono state integralmente accantonate. Ad ottobre 2021, *Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna I Hercegovina* è stata oggetto di una nuova verifica fiscale ai fini IVA per i periodi d'imposta 2018-2021. Ancora non sono stati formulati rilievi.

A febbraio 2020, *PBZ CARD O.O.O.* è stata oggetto di verifica fiscale da parte dell'amministrazione fiscale croata con riferimento alla profit tax relativamente al periodo d'imposta 2018. L'amministrazione finanziaria croata ha formulato un rilievo pari a 124 mila euro di maggiori imposte, più 11 mila euro di maggiori interessi. La Banca ha presentato ricorso ed è stato respinto; è in fase di predisposizione l'appello.

Per la significatività del tema, si segnala l'avvio di una controversia afferente la controllata estera *UBI Trustee S.A.* (trust company residente in Lussemburgo). La Trustee ha ricevuto nel dicembre 2021 notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza di atti di contestazione per le annualità 2014 e 2015 con riguardo a quattro trust dalla medesima gestiti e istituiti da una holding (secondo l'Agenzia, invece, sostanzialmente istituiti dalle persone fisiche titolari effettivi di tale holding), con cui vengono irrogate sanzioni per complessivi euro 2 milioni per violazioni delle norme sul c.d. "monitoraggio fiscale" dei capitali detenuti all'estero da soggetti residenti in Italia.

A seguito della ri-qualificazione dei quattro trust come fiscalmente residenti in Italia, si contesta l'omessa dichiarazione negli anni 2014 e 2015 del possesso all'estero di titoli obbligazionari e relativi interessi, sottoscritti da Limited Liability Companies - LLC con sede nel Wyoming e nello Stato di New York (USA), interamente partecipate dai citati trust e considerate dall'Agenzia come soggetti fittiziamente interposti rispetto a questi ultimi.

Pertanto, per la violazione dell'art. 4 D.L. n. 167/1990 (normativa sul c.d. "monitoraggio fiscale" dei capitali detenuti all'estero) è stata irrogata la sanzione minima edittale del 3% del valore nominale delle citate obbligazioni e relativi interessi.

Sono in corso le analisi, anche congiuntamente ai consulenti dei clienti interessati, per definire le azioni da intraprendere. Il consulente fiscale incaricato da UBI Trustee con parere del 30 dicembre 2021 ha qualificato il rischio di passività di tipo possibile.

Inoltre, si è chiusa senza rilievi la verifica fiscale su *IMI SEC* in relazione alle imposte dirette, avente ad oggetto le annualità 2015 e 2016.

Si segnala infine un contenzioso pendente in Brasile relativo alla ex controllata Banco Sudameris Brasil (ora Banco Santander Brasil), ceduta nel 2003 ad ABN AMRO Brasil (ora Gruppo Santander), il cui onere economico ricade su Intesa Sanpaolo per gli impegni assunti a suo tempo con la cessionaria.

Il contenzioso di che trattasi – l'onere relativo al quale non è stato oggetto di definizione con il Settlement Agreement del 2019 con il Banco Santander Brasil - è denominato "Causa PDD1" e verte in tema di imposte sui redditi e contribuzione sociale per il 1995.

Nel corso del 2021 è stata depositata la sentenza di primo grado del giudice civile ordinario (deposito dell'aprile 2021) che, pur avendo parzialmente accolto alcune eccezioni della banca, si dimostra nel complesso favorevole all'Amministrazione fiscale brasiliana. La sentenza è stata impugnata con appello depositato il 10 maggio 2021 e il giudizio pende in secondo grado.

Il petitum è di euro 35 milioni valorizzato in misura corrispondente al deposito cauzionale versato dalla Banca per adire il giudice civile e iscritto nell'attivo patrimoniale, e il relativo rischio di irrecuperabilità cautelato nel fondo contenzioso per l'importo di 6,8 milioni. La congruità dell'accantonamento è stata stimata dai consulenti legali locali che considerano il rischio di soccombenza in giudizio remoto per la componente interessi (pari a circa 21,4 milioni del deposito). Per imposte e sanzioni (corrispondenti a complessivi 13,6 milioni del deposito), è stato prudenzialmente deciso di appostare nel fondo rischi un accantonamento pari al 50% di tale ammontare.

\* \* \* \* \*

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2021, per un valore complessivo, come in precedenza indicato, di 215 milioni, di cui 135 milioni relativi a Intesa Sanpaolo, nell'attivo dello Stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti 46 milioni di crediti per importi pagati a titolo provvisorio in presenza di accertamenti, 25 milioni dei quali riferiti alla Capogruppo.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie con iscrizione a ruolo provvisoria ammonta a 28 milioni, di cui 25 milioni relativi a Intesa Sanpaolo.

Debiti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione è operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.